

Certificato n. 278601

COMPANIES ACT 2014

REGOLAMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI) DEL 2011 (E SUCCESSIVE MODIFICHE)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

di

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS

PUBLIC LIMITED COMPANY

SOCIETÀ D'INVESTIMENTO

A CAPITALE VARIABILE

FONDO MULTICOMPARTO

CON SEPARAZIONE PATRIMONIALE TRA I COMPARTI

adottato con Delibera Straordinaria dei Soci
approvata il giorno 25 novembre 2022, in vigore dal 21 febbraio 2023)

ARTHUR COX
Ten Earlsfort Terrace
Dublino 2

COMPANIES ACT 2014

REGOLAMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI) DEL 2011 (E SUCCESSIVE MODIFICHE)

FONDO MULTICOMPARTO CON SEPARAZIONE PATRIMONIALE TRA I COMPARTI

SOCIETÀ PER AZIONI
A CAPITALE VARIABILE

ATTO COSTITUTIVO

DI

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS
PUBLIC LIMITED COMPANY

(adottato con Delibera Straordinaria dei Soci approvata il giorno 25 novembre 2022, in vigore dal 21 febbraio 2023)

-
1. La denominazione della Società è **FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY**.
 2. La Società è una public limited company registrata ai sensi della Parte 17 della Legge Companies Act del 2014 e dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 e successive modifiche. La Società è una società d'investimento il cui unico oggetto sociale è l'investimento collettivo in valori mobiliari e altre attività finanziarie liquide (come definite nel Regolamento 68 dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 e successive modifiche) di capitale raccolto tra il pubblico e che opera in base al principio di diversificazione del rischio. La Società può adottare qualunque misura e svolgere qualsivoglia operazione a suo giudizio verosimilmente utile ai fini del conseguimento e dell'attuazione del proprio scopo nella massima misura consentita dai Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, come modificati (ed eventuali ulteriori relative modifiche di volta in volta in vigore). La Società non può apportare alcuna modifica al proprio oggetto sociale o ai propri poteri a seguito della quale cessi di qualificarsi come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 e successive modifiche.
 3. Al fine di perseguire l'esclusivo oggetto sociale di cui alla precedente clausola 2, la Società avrà altresì i seguenti poteri:
 - (1) Svolgere le attività di società di investimento e a tal fine acquisire e detenere a nome della Società o di eventuali intestatari azioni, partecipazioni, titoli di debito, titoli azionari misti, titoli obbligazionari, note, obbligazioni e valori

mobiliari emessi o garantiti da una società ovunque costituita od operante, nonché titoli azionari misti, titoli obbligazionari, note, obbligazioni e valori mobiliari emessi o garantiti da un governo, organismo sovrano, commissioner, ente pubblico o autorità suprema, subordinata, municipale, locale o di altro genere in qualsiasi parte del mondo;

- (2) Acquisire tali azioni, partecipazioni, titoli di debito, titoli azionari misti, titoli obbligazionari, note, obbligazioni o valori mobiliari mediante sottoscrizione originale, contratto, gara, acquisto, scambio, sottoscrizione, partecipazione a sindacati o in altro modo, anche in forma non interamente liberata e indipendentemente dal fatto che il pagamento debba essere effettuato al momento dell'emissione o per consegna differita, nonché sottoscrivere gli stessi, subordinatamente ai termini e alle condizioni (eventuali) ritenuti opportuni;
- (3) Impiegare, utilizzare o investire in strumenti derivati e tecniche di ogni genere eventualmente consentiti dai Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, come modificati (ed eventuali ulteriori relative modifiche di volta in volta vigenti) e, in particolare e fatta salva la generalità di quanto anzidetto, perfezionare, accettare, emettere e altrimenti negoziare accordi di vendita e riacquisto, contratti futures, opzioni, contratti di prestito titoli, accordi di vendita allo scoperto, con clausola when-issued, a consegna differita e con impegno a termine, contratti di cambio a pronti e a termine, forward rate agreement, swap, contratti collar, floor e cap e altri strumenti di investimento o copertura di cambi o tassi d'interesse;
- (4) Acquistare per conto di un comparto, come di seguito definito, mediante sottoscrizione o trasferire dietro corrispettivo, azioni di qualsiasi classe rappresentative di un altro comparto della Società, fatte salve le disposizioni della Legge del 2014 e le condizioni di volta in volta stabilite dalla Banca Centrale;
- (5) Esercitare e far valere tutti i diritti e i poteri conferiti dalla o connessi con la proprietà di tali azioni, partecipazioni, obbligazioni o altri titoli;
- (6) Vendere o cedere l'impresa della Società o una o più parti della stessa per il corrispettivo eventualmente ritenuto opportuno dalla Società e, in particolare, a fronte di azioni, titoli obbligazionari o valori mobiliari di qualsiasi altra società;
- (7) Condurre l'attività di società fiduciaria e società di investimento e investire i capitali della Società in, ovvero altrimenti acquisire, detenere e negoziare valori mobiliari e investimenti di ogni genere;
- (8) Effettuare, emettere, accettare, girare, sottoscrivere, scontare e altrimenti negoziare pagherò, cambiali, assegni, lettere di credito e altri effetti;
- (9) Acquisire mediante acquisto, permuta, locazione, concessione in enfiteusi o in altro modo, in proprietà a diritto assoluto o relativo o altra forma di proprietà o interesse, a titolo immediato o reversibile e maturato o potenziale, terreni,

immobili o diritti immobiliari a qualunque titolo, anche non soggetti a vincoli o gravami, che siano essenziali per il perseguimento della propria attività;

- (10) Assumere la carica di amministratore, comitato, gestore, segretario, conservatore dei registri, procuratore, delegato, supplente o tesoriere e adempiere e assolvere le mansioni e funzioni relative;
- (11) Agevolare e promuovere la creazione, l'emissione o la conversione di titoli obbligazionari, azioni, partecipazioni e valori mobiliari, nonché fungere da amministratore fiduciario in riferimento a siffatti strumenti e partecipare alla conversione e aziende e imprese in società;
- (12) Costituire società fiduciarie nell'ottica di emettere azioni privilegiate e postergate o altri tipi di speciali partecipazioni o strumenti basati su, o rappresentativi di, azioni, partecipazioni o altre attività specificamente destinati ai fini di tali società fiduciarie e regolare e disciplinare e, ove ritenuto opportuno, impegnarsi in e perfezionare siffatte fiduciarie, nonché emettere, cedere o detenere tali azioni privilegiate, postergate o altri tipi di speciali partecipazioni o strumenti;
- (13) Costituire società di persone o stipulare accordi di compartecipazione agli utili, unione di interessi, joint-venture, concessioni reciproche, cooperazione o forme analoghe di collaborazione con qualsiasi società che svolga o intraprenda una attività od operazione che la Società è autorizzata a svolgere o intraprendere ovvero qualsiasi attività od operazione dalla cui conduzione la Società possa trarre vantaggio direttamente o indirettamente e assumere o altrimenti acquisire e detenere azioni o partecipazioni oppure titoli di siffatta società, assistere siffatta società e vendere, detenere o altrimenti negoziare tali azioni, partecipazioni o titoli;
- (14) Promuovere qualsiasi società allo scopo di acquisire in tutto o in parte i beni o le passività della Società, oppure intraprendere qualunque attività od operazione verosimilmente in grado di aiutare la o giovare alla Società oppure migliorare il valore di, o rendere maggiormente redditizia, qualunque proprietà, cespite o attività della Società, oppure per qualsiasi altra finalità che possa essere ritenuta direttamente o indirettamente proficua per la Società;
- (15) Accumulare capitale per uno degli scopi della Società e destinare qualunque attività della stessa a finalità specifiche, in via condizionata o incondizionata e ammettere qualsiasi classe o gruppo di soggetti che operano con la Società alla partecipazione dei relativi utili o ai profitti di un suo determinato ramo aziendale ovvero a qualsivoglia altro speciale diritto, privilegio, vantaggio o beneficio;
- (16) Stipulare accordi con governi o autorità supreme, municipali, locali o di altro tipo, ovvero società, verosimilmente utili al conseguimento dell'oggetto sociale della Società, o parte di esso e ottenere da tali governi, autorità o società, licenze, contratti, delibere, diritti, privilegi e concessioni, nonché mettere in atto, esercitare e rispettare siffatti accordi, licenze, contratti, delibere, diritti, privilegi e concessioni;

- (17) Assumere prestiti o raccogliere fondi o garantire pagamenti nella misura consentita dai Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, come modificati (ed eventuali ulteriori relative modifiche di volta in volta in vigore), con le modalità a giudizio della Società opportune e in particolare (ma fatta salva la generalità di quanto anzidetto) mediante l'emissione di obbligazioni e strumenti di ogni genere, di natura perpetua o a termine e rimborsabile o altro genere e garantire il rimborso del denaro preso a prestito, raccolto o dovuto mediante trust deed, ipoteca, gravame o pegno sulla totalità o parte dell'impresa, dei beni o del patrimonio della Società (sia presenti che futuri), incluso il capitale non richiamato, e altresì mediante simile trust deed, ipoteca, gravame o pegno assicurare e garantire l'adempimento di qualsiasi obbligo o responsabilità eventualmente assunti dalla Società;
- (18) Garantire, sostenere o assicurare, mediante impegno personale ovvero ipotecando o gravando la totalità o parte dell'impresa, dei beni e del patrimonio (presenti e futuri) e capitale non richiamato della Società, oppure con una clausola di manleva o garanzia, ovvero mediante uno o più dei suddetti metodi, l'adempimento degli obblighi e il rimborso o il pagamento degli importi di capitale e i premi, interessi e dividendi su qualsiasi titolo, indebitamento od obbligazione della Società;
- (19) Creare, mantenere, investire e negoziare qualsiasi fondo di riserva o di ammortamento per il rimborso di obbligazioni della Società o qualsiasi altra finalità della stessa;
- (20) Distribuire in natura, mediante distribuzione di beni o ripartizione di utili tra i soci della Società, qualunque proprietà della stessa e in particolare azioni, titoli obbligazionari o strumenti di altre società ad essa appartenenti o che essa abbia il potere di alienare;
- (21) Remunerare qualsiasi persona, impresa o società che presta servizi alla Società, mediante pagamento in contanti oppure tramite l'assegnazione di azioni o titoli della Società interamente o parzialmente liberati ovvero in altro modo;
- (22) Fare in modo che la Società venga registrata o riconosciuta in paesi, possedimenti o luoghi esteri;
- (23) Nella misura consentita dalla legge, ottenere e mantenere, sia individualmente che congiuntamente con altri soggetti o società, una copertura assicurativa in relazione a qualunque rischio della Società, di suoi amministratori, funzionari, dipendenti ed agenti;
- (24) Saldare ogni genere di spese derivanti dalla, connesse o sostenute in relazione alla formazione e costituzione della Società nonché alla raccolta del suo capitale azionario e obbligazionario, ovvero pattuire con qualsiasi soggetto o società il pagamento delle stesse e (in caso di azioni, fatte salve le disposizioni di legge al momento vigenti) pagare commissioni a broker e altri soggetti per la sottoscrizione, il collocamento, la vendita o la garanzia della sottoscrizione di azioni, titoli obbligazionari o valori mobiliari della Società;

- (25) Compiere tutte o alcune delle summenzionate azioni in qualunque parte del mondo, in qualità di mandanti, mandatari, contraenti, fiduciari o ad altro titolo, nonché da parte di o per il tramite di fiduciari, agenti, sub-contraenti o altro, sia individualmente che insieme a qualsiasi altro soggetto o società e pattuire l'effettuazione di qualsivoglia operazione legata all'attività della Società da parte di qualsiasi soggetto o società;
- (26) Compiere ogni altra azione eventualmente ritenuta connessa con il, o utile al, conseguimento, in tutto o in parte, del summenzionato oggetto sociale;
- (27) Ciascuna delle facoltà della Società (anche non elencata) deve essere interpretata ed esercitata come se complementare all'oggetto principale ma separata e di pari valore rispetto a qualsiasi altra facoltà complementare.

Si dichiara che ai fini dell'interpretazione della presente Clausola il termine "società", salvo ove usato in riferimento alla sottoscritta Società, dovrà intendersi comprensivo di qualsiasi soggetto o società di persone o altra associazione, anche non formalmente costituita e domiciliata in Irlanda o altrove e che i termini usati solo al singolare sottintendono anche il plurale e viceversa e che resta inteso che i poteri specificati in ciascun paragrafo della presente Clausola non dovranno, salvo ove altrimenti indicato nel paragrafo specifico, essere in alcun modo limitati dal riferimento ai, o dalla deduzione dai, termini di qualunque altro paragrafo ovvero dalla denominazione della Società.

- 4. La responsabilità dei soci è limitata.
- 5. Il capitale sociale iniziale della Società è di 39.000 euro rappresentati da 39.000 azioni senza valore nominale. Il capitale sociale della Società sarà uguale al valore corrente del capitale sociale emesso della stessa. La Società potrà emettere sino a cinquecento miliardi di azioni senza valore nominale.

I SOTTOSCRITTI, i cui nomi, indirizzi e qualifiche sono di seguito riportati, intendono costituirsi in Società ai sensi del presente atto costitutivo e accettano di sottoscrivere il numero di azioni del capitale della Società specificato a fianco dei rispettivi nominativi.

Nome, indirizzo e qualifica dei Sottoscrittori	Numero di Azioni
Attleborough Limited Arthur Cox Building Earlsfort Terrace Dublino 2 Persona giuridica	29.994
Carl O'Sullivan Laurel Lodge Brighton Avenue Monkstown Co. Dublino Avvocato	Una
Jacqueline McGowan-Smyth, 12 Meadow Vale, Blackrock, Co. Dublino Segretario certificato	Una
David Martin, 10 Dorney Court, Shankill, Co. Dublino Segretario certificato	Una

Nome, indirizzo e qualifica dei Sottoscrittori	Numero di Azioni
---	------------------

Maureen Cahill 40 Willbrook House Northbrook Avenue Ranelagh Dublino 6 Segretario	Una
--	-----

Helen Walsh 53 Hillcrest Lawns Lucan Co. Dublino Assistente legale	Una
--	-----

Audrey McKay, 10 Birchview Heights, Kilnamanagh, Dublino 24. Segretario	Una
---	-----

Addi, 13 gennaio 1998.

Testimone all'apposizione delle firme che precedono:

Jacqueline Tyson
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublino 2.

STATUTO
di

FRANKLIN TEMPLETON
GLOBAL FUNDS PUBLIC
LIMITED COMPANY

INDICE

Articolo N.	Oggetto	
1.	DEFINIZIONI.....	1
2.	DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	7
3.	DEPOSITARIO, GESTORE, AGENTE AMMINISTRATIVO E GESTORE DEGLI INVESTIMENTI	9
4.	CAPITALE SOCIALE, COMPARTI E SEPARAZIONE PATRIMONIALE.....	10
5.	CERTIFICATI AZIONARI E CONFERME DI PROPRIETÀ.....	14
6.	GIORNI DI NEGOZIAZIONE.....	16
7.	EMISSIONE DI AZIONI	16
8.	PREZZO PER AZIONE	18
9.	DETTENTORI QUALIFICATI.....	19
10.	RIACQUISTO DI AZIONI	22
11.	RIACQUISTO TOTALE.....	25
12.	DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	26
13.	VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ	27
14.	CESSIONE E TRASMISSIONE DELLE AZIONI	31
15.	OBIETTIVI D'INVESTIMENTO	32
16.	ASSEMBLEE GENERALI	35
17.	AVVISI DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI.....	35
18.	SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE GENERALI.....	36
19.	VOTI DEI SOCI	38
20.	AMMINISTRATORI	40
21.	AMMINISTRATORI, CARICHE E INTERESSI	42
22.	POTERI DEGLI AMMINISTRATORI	45
23.	POTERI DI ASSUNZIONE DI PRESTITI E COPERTURE	46
24.	ATTI DELLE RIUNIONI DEGLI AMMINISTRATORI	46
25.	SEGRETARIO.....	48
26.	SIGILLO DELLA SOCIETÀ	48
27.	DIVIDENDI.....	49
28.	SOCI IRREPERIBILI.....	52
29.	BILANCI	53
30.	REVISIONE CONTABILE.....	55
31.	COMUNICAZIONI.....	56
32.	LIQUIDAZIONE.....	57
33.	MANLEVA.....	58
34.	DISTRUZIONE DI DOCUMENTI.....	60
35.	NULLITÀ PARZIALE.....	61

COMPANIES ACT 2014
REGOLAMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI) DEL 2011 (E SUCCESSIVE MODIFICHE)

SOCIETÀ PER AZIONI
A CAPITALE VARIABILE

STATUTO

di

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS
PUBLIC LIMITED COMPANY

SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

FONDO MULTICOMPARTO CON SEPARAZIONE PATRIMONIALE TRA I
COMPARTI

(adottato con Delibera Straordinaria dei Soci approvata il giorno 25 novembre 2022, in vigore dal 21 febbraio 2023)

1. DEFINIZIONI

- (a) I termini seguenti avranno il significato spiegato a fianco di essi salvo ove incompatibile con l'oggetto o il contesto:

“Agente Amministrativo” indica qualsiasi persona, azienda o società incaricata e di volta in volta operante come conservatore del registro e agente amministrativo delle attività della Società.

“Amministratore” indica qualunque amministratore di volta in volta in carica della Società.

“azione” o “azioni” indica un'azione o più azioni della Società rappresentative di interessi in un comparto.

“Azioni di Sottoscrizione” indica le azioni che i sottoscrittori dell'atto costitutivo e dello statuto della Società concordano di sottoscrivere, come più dettagliatamente indicato nel prosieguo, dopo i rispettivi nominativi, unitamente alle altre azioni eventualmente designate dagli Amministratori come azioni dei sottoscrittori.

“Banca Centrale” indica la Banca Centrale d'Irlanda o qualsiasi autorità di vigilanza subentrante, avente la responsabilità di autorizzare e vigilare sulla Società.

“certificato qualificato” ha il significato attribuito a tale espressione nella Legge Electronic Commerce Act del 2000.

“classe” indica qualsiasi classe di azioni di volta in volta creata dalla Società e i cui dettagli sono indicati nel Prospetto.

“Commissione” indica l'importo dovuto a fronte dell'emissione o del rimborso di azioni della Società, che deve essere corrisposto a un distributore di un comparto ed è eventualmente specificato in maggiore dettaglio nel Prospetto.

“comparto” indica qualsiasi comparto di volta in volta costituito ai sensi dell'Articolo 4, che può comprendere una o più classi di azioni della Società e conformemente alla definizione di “comparto” di cui alla Parte 3, sezione 22 della Legge Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act del 2005.

“comunicazione elettronica” ha il significato attribuito a tale espressione nella Legge Electronic Commerce Act del 2000.

“Consiglio” indica il Consiglio d'Amministrazione della Società, inclusi eventuali comitati dello stesso.

“Contratto di Amministrazione” indica qualsiasi contratto di volta in volta esistente di cui la Società e l'Agente Amministrativo siano parti e avente per oggetto la nomina e le mansioni dell'Agente Amministrativo.

“Contratto di Deposito” indica il contratto di volta in volta esistente tra la Società e il Depositario avente per oggetto la nomina e le mansioni di tale Depositario.

“Contratto di gestione” indica qualsiasi contratto di volta in volta esistente di cui la Società e il Gestore siano parti e avente per oggetto la nomina e le mansioni del Gestore.

“Delibera Ordinaria” indica una delibera della Società, di un comparto o di qualsiasi classe di azioni della Società, a seconda del contesto, la quale, se sottoposta all'attenzione di un'assemblea generale, può essere approvata a maggioranza semplice dei voti espressi.

“Delibera Straordinaria” indica una delibera straordinaria della Società, di un comparto ovvero di una classe di azioni della Società, a seconda del contesto, approvata in conformità alla Legge.

“Depositario” indica una società di capitali e al momento operante in veste di depositario delle attività della Società.

“Dollaro USA” o “USD” indica i dollari statunitensi, la moneta a corso legale negli Stati Uniti d'America.

“elettronico” ha il significato attribuito a tale termine nella Legge Electronic Commerce Act del 2000.

“Euro” o “€” indica l'euro.

“FCM CNAV” indica i fondi del mercato monetario (“FCM”) autorizzati ai sensi del Regolamento FCM come FCM del debito pubblico con valore patrimoniale netto costante (“FCM CNAV del debito pubblico”) o FCM con valore patrimoniale netto a bassa volatilità (“FCM LVNAV”).

“firma elettronica avanzata” ha il significato attribuito a tale espressione nella Legge Electronic Commerce Act del 2000.

“firma elettronica” ha il significato attribuito a tale espressione nella Legge Electronic Commerce Act del 2000.

“Firmato” è da intendersi come firma o riproduzione di firma apposta mediante un mezzo meccanico o di altro genere.

“Frazione di azione” indica una frazione di azione della Società emessa in conformità all’Articolo 7(d).

“Funzionario” indica qualunque amministratore della Società o il Segretario.

“Gestore degli Investimenti” indica qualsiasi persona, impresa o società di capitali nominati e che di volta in volta forniscono, tra l'altro, consulenza per gli investimenti in relazione alla gestione degli Investimenti della Società.

“Gestore” indica qualunque persona, impresa o società di capitali incaricati e di volta in volta operanti in veste di gestore, agente amministrativo e gestore degli investimenti in relazione alla Società.

“Giorni Utili” indica, in relazione a un periodo di preavviso, l’intervallo di tempo che esclude il giorno di avvenuta o presunta notifica e il giorno per il quale viene data notifica o a partire dal quale la stessa è efficace.

“Giorno di Negoziazione” indica il Giorno lavorativo o i Giorni lavorativi di volta in volta eventualmente stabiliti dagli Amministratori per ciascun comparto a condizione che:

- (i) ogni mese vi siano almeno due Giorni di Negoziazione;
- (ii) in caso di modifiche a un Giorno di Negoziazione, gli Amministratori ne diano ragionevole preavviso a ogni Socio con le eventuali scadenze e modalità approvate dal Depositario; e
- (iii) salvo diversamente stabilito dagli Amministratori e specificato nel Prospetto in relazione a un comparto, le attività della Società o di un comparto siano valutate alla chiusura del Giorno Lavorativo precedente ogni Giorno di Negoziazione;

“Giorno Lavorativo” indica il giorno o i giorni specificati nel Prospetto in relazione a un comparto.

“Imposte e Oneri” indica tutte le imposte di bollo e di altra natura, tasse, oneri governativi, commissioni di valutazione, commissioni di gestione patrimoniale, commissioni degli agenti, commissioni di intermediazione, competenze bancarie, commissioni di trasferimento, imposte di registro e altri oneri connessi alla costituzione o all’incremento delle attività o alla creazione, allo scambio, alla compravendita o al trasferimento di azioni ovvero all’acquisto o al proposto acquisto di investimenti o che possano altrimenti essere divenuti o divenire esigibili in relazione a, oppure precedentemente a o a fronte di, una operazione, negoziazione o valutazione, ad esclusione tuttavia delle commissioni pagabili all’emissione di azioni.

“indirizzo” comprende i numeri o gli indirizzi usati ai fini della comunicazione tramite posta elettronica o altro tipo di comunicazione elettronica.

“Investimento” indica uno qualunque degli investimenti, delle disponibilità liquide o degli equivalenti liquidi della Società, come più dettagliatamente indicato nel Prospetto.

“Legge” indica la Legge Companies Act del 2014 e ogni modifica di legge e nuova emanazione della stessa di volta in volta in vigore e “Leggi” indica la Legge e tutte le norme e le disposizioni di legge che devono essere lette come un tutto unico, ovvero interpretate o lette insieme come un tutto unico, con la Legge e ogni modifica di legge e nuova emanazione della stessa di volta in volta in vigore.

“Mercato Regolamentato” indica qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato nell’Unione Europea ovvero una borsa valori o un mercato regolamentato di cui all’Articolo 15 del presente Statuto.

“Mese” indica un mese civile.

“Partecipazione Minima” indica una partecipazione di azioni di un comparto il valore non è inferiore all’importo eventualmente specificato nel Prospetto.

“Per iscritto” indica scritto, stampato, litografato, fotografato, inviato a mezzo telex, telefax, comunicazione elettronica ovvero rappresentato da qualsivoglia altra modalità sostitutiva del mezzo scritto, oppure parte in un modo e parte nell’altro.

“Periodo contabile” indica un esercizio finanziario della Società, che inizia alla chiusura dell’ultimo esercizio finanziario e si chiude l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo o in un’altra data eventualmente stabilita dagli Amministratori.

“Periodo di Offerta Iniziale” indica il periodo durante il quale le azioni di un comparto sono offerte dalla Società per l’acquisto o la sottoscrizione al Prezzo Iniziale.

“Prezzo Iniziale” indica il prezzo al quale le azioni di un comparto sono inizialmente offerte per l'acquisto o la sottoscrizione.

“Prospetto” indica il prospetto di volta in volta pubblicato dalla Società in riferimento a un comparto o a più comparti.

“Registro” indica il registro in cui sono elencati i nomi dei Soci della Società.

“Regolamenti” indica i Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, come modificati ed eventuali relative modifiche o sostituzioni di volta in volta in vigore.

“Regolamento FCM” indica il Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e successive modifiche.

“Relazione Annuale” indica una relazione redatta in conformità all'Articolo 29 del presente Statuto.

“Rettifica della Diluizione del Comparto” indica una rettifica apportata al Valore Patrimoniale Netto di un Comparto, laddove tale rettifica viene effettuata esclusivamente allo scopo di ridurre gli effetti dei costi di negoziazione degli investimenti sottostanti di un comparto, inclusi differenziali di negoziazione, impatto di mercato, commissioni e imposte sui trasferimenti, sugli interessi dei Soci di un comparto.

“Rettifica della Diluizione della Classe” indica una rettifica apportata al Valore Patrimoniale Netto per Azione di una classe di un comparto, laddove tale rettifica viene effettuata esclusivamente allo scopo di ridurre gli effetti di costi specifici applicabili alla classe, quali i costi di copertura, sugli interessi dei Soci della classe.

“Segretario” indica qualsiasi persona, impresa o società di capitali di volta in volta incaricati dagli Amministratori di svolgere le mansioni di segretario della Società.

“Società Consociata” indica una società di capitali che in relazione al soggetto interessato (inteso come società di capitali) sia una holding o una controllata di una holding controllante una società di capitali (o controllata di una società di capitali) il cui capitale azionario emesso sia per almeno un quinto detenuto a titolo effettivo dal soggetto interessato o una corrispondente consociata ai sensi della parte precedente di questa definizione. Qualora il soggetto interessato sia una persona fisica o un'azienda o altro organismo privo di personalità giuridica l'espressione “Consociata” indica e comprende qualsiasi società di capitali direttamente o indirettamente controllata da detto soggetto.

“Società Controllata” indica qualunque società controllata ai sensi della Legge.

“Società di Revisione” indica la società di revisione della Società di volta in volta in carica.

“Socio” indica un soggetto iscritto nel Registro dei soci come detentore di azioni.

“Soggetto Statunitense” indica, salvo diversamente stabilito dagli Amministratori, (i) un cittadino o residente degli Stati Uniti o di uno dei territori o possedimenti statunitensi o aree soggette alla giurisdizione statunitense, (ii) una società di persone istituita o esistente ai sensi delle leggi di qualsiasi stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti; (iii) una società di capitali istituita ai sensi delle leggi degli Stati Uniti o di qualsiasi stato, territorio o possedimento statunitense, (iv) qualsiasi proprietà o trust non soggetti all’imposta sul reddito statunitense per quanto concerne il reddito che non sia effettivamente riconducibile allo svolgimento di attività negli Stati Uniti ovvero che derivi da fonti esterne agli Stati Uniti, (v) qualsiasi proprietà o trust il cui esecutore, curatore o amministratore fiduciario sia un Soggetto Statunitense; (vi) nella misura prevista nel regolamento, determinati trust che siano stati Soggetti Statunitensi prima del 20 agosto 1996 e che scelgano di continuare a essere trattati come Soggetti Statunitensi;

“Spese Preliminari” indica le spese preliminari sostenute per la creazione della Società o di un comparto (esclusi i costi di costituzione della Società), l’ottenimento - da parte della Società - dell’approvazione della Banca Centrale come società d’investimento designata ai sensi della Legge, la registrazione della Società presso qualsiasi autorità di vigilanza e ogni offerta di azioni di un comparto al pubblico (inclusi i costi di redazione e pubblicazione del Prospetto); tali spese possono inoltre comprendere costi o spese (anche non direttamente sostenuti dalla Società) incorsi in relazione a eventuali successive domande di ammissione al listino o quotazione di azioni della Società o di un comparto su una borsa valori o un mercato regolamentato, nonché i costi di costituzione di società fiduciarie o veicoli d’investimento volti a facilitare l’investimento nella Società o di un comparto.

“USA” indica gli Stati Uniti d’America, nonché relativi territori, possedimenti e tutte le altre aree soggette alla giurisdizione statunitense.

“Valore Patrimoniale Netto” indica l’importo determinato per un particolare Giorno di Negoziazione ai sensi degli Articoli 12 e 13 del presente Statuto.

“Valuta Base” indica la valuta base di un comparto come specificata nel Prospetto.

- (b) I riferimenti a leggi, articoli e sezioni di leggi includono riferimenti ad eventuali corrispondenti modifiche o nuove leggi di volta in volta in vigore.
- (c) Salvo incompatibilità con il contesto:
 - (i) i termini usati al singolare includono il plurale e viceversa;
 - (ii) i termini usati al solo genere maschile comprendono anche il genere femminile;

- (iii) i termini riferiti a sole persone fisiche comprendono anche società o associazioni o enti di persone, anche non aventi personalità giuridica;
- (iv) il verbo “potere” deve essere inteso come permissivo, mentre alla forma futura deve essere attribuito valore imperativo;
- (v) nel presente Statuto le espressioni che fanno riferimento alla forma scritta (anche qualora non sia esplicitamente richiesta la firma autografa dello scrivente, o altra espressione simile), sono da intendersi, salvo evidenza contraria, come comprensive di riferimenti a testo riprodotto tramite stampa, litografia, fotografia e qualsivoglia altra modalità di rappresentazione o riproduzione di testo in forma visibile, fermo restando tuttavia che non comprenderanno la scrittura in forma elettronica, a eccezione: (a) di quanto previsto nel presente Statuto e/o (b) dei casi in cui la Società abbia autorizzato la ricezione di tali forme di comunicazioni inviate in formato elettronico. I termini affini saranno interpretati in modo analogo. Nel presente Statuto, i riferimenti alla sottoscrizione di documenti includono qualsiasi modalità di sottoscrizione, sia mediante apposizione di sigillo o della propria firma che qualsiasi tipo di firma elettronica approvato dagli Amministratori. Nel presente Statuto, le espressioni relative alla ricezione di comunicazioni elettroniche saranno limitate, salvo evidenza contraria, alla ricezione con le modalità concordate con la Società; e
- (vi) salvo evidenza contraria, nel presente Statuto l'utilizzo del termine “indirizzo” relativamente a comunicazioni elettroniche comprende qualsiasi numero o indirizzo o altro luogo utilizzato per tali comunicazioni.

2. **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- (a) Le sezioni 65, 77 - 81, 83(1), 94(8), 95(1), 96(2) - (11), 124, 125, 126, 144(3), 144(4), 148(2), 158(3), 159 - 165, 178(2), 181(6), 182(2), 182(5), 183(3), 186(c), 187, 188, 218(3), (4), (5), 229, 230, 338(5), 338(6), 339(7), 618(1)(b), 620(8), 1090, 1092, 1093 e 1113 della Legge non si applicano alla Società.
- (a) Subordinatamente alle disposizioni dei Regolamenti, l'attività della Società avrà inizio subito dopo la sua costituzione, come ritenuto opportuno dagli Amministratori.
- (b) La Società o il Gestore degli Investimenti saranno tenuti a pagare le Spese Preliminari. Fatte salve le leggi applicabili, l'importo delle Spese Preliminari dovute dalla Società potrà essere riportato nelle scritture contabili della Società e ammortizzato con le modalità e nei tempi eventualmente stabiliti dagli Amministratori. Le Spese Preliminari per i comparti saranno allocate tra gli stessi pro rata. Gli Amministratori potranno modificare l'allocazione a seguito dell'emissione di ulteriori classi di azioni.
- (c) La Società si farà inoltre carico dei costi e delle spese seguenti:

- (i) tutte le imposte e le spese eventualmente sostenute in relazione all'acquisizione e alla cessione di attività della Società;
 - (ii) tutte le imposte eventualmente dovute su attività, redditi e spese imputabili alla Società;
 - (iii) tutti gli oneri di intermediazione, bancari e di altra natura sostenuti dalla Società in relazione alle proprie operazioni commerciali;
 - (iv) tutte le commissioni e le spese (compresa l'Imposta sul Valore Aggiunto, ove applicabile) dovute alla Società di Revisione, ai consulenti legali della Società, a qualsiasi valutatore o altri prestatori di servizi alla Società, e le commissioni dovute al Depositario, al Gestore, all'Agente Amministrativo, al Gestore degli Investimenti e al Distributore riportate nel Prospetto unitamente alle commissioni e alle spese per i servizi dei sub-depositari;
 - (v) tutte le spese sostenute in relazione alla pubblicazione e alla fornitura di informazioni ai Soci e, in particolare, fatta salva la generalità di quanto anzidetto, i costi di stampa e distribuzione della Relazione Annuale, di qualsiasi relazione alla Banca Centrale o ad altre autorità di vigilanza, della relazione semestrale o altre relazioni, qualsiasi Prospetto, nonché i costi di pubblicazione di quotazioni di prezzi e di comunicazioni sulla stampa finanziaria e tutti i costi di cancelleria, stampa e postali attinenti alla preparazione e distribuzione di assegni, warrant, certificati fiscali e dichiarazioni;
 - (vi) tutte le spese sostenute ai fini della registrazione della Società presso qualsiasi agenzia governativa o autorità di vigilanza e dell'ammissione delle azioni della Società alla quotazione o negoziazione in una borsa valori o in un mercato regolamentato, nonché ai fini della valutazione delle azioni della Società da parte di un'agenzia di rating;
 - (vii) tutte le spese derivanti da procedimenti legali o amministrativi; e
 - (viii) tutte le spese sostenute in relazione alla conduzione e gestione della Società incluse, senza alcuna limitazione alla generalità di quanto anzidetto, tutti i compensi degli Amministratori, tutti i costi sostenuti allo scopo di organizzare le riunioni degli Amministratori e le assemblee dei Soci e ottenere le deleghe connesse con tali riunioni e assemblee, tutti i premi assicurativi e le quote associative, nonché tutte le eventuali voci di spesa non ricorrenti e straordinarie.
- (e) A discrezione degli Amministratori e in conformità ai requisiti della Banca Centrale le commissioni e le spese potranno essere imputate al reddito corrente, alle plusvalenze realizzate e/o alle attività.

3. **DEPOSITARIO, GESTORE, AGENTE AMMINISTRATIVO E GESTORE DEGLI INVESTIMENTI**

- (a) Subito dopo la propria costituzione e prima dell'emissione di azioni (eccettuate le Azioni di Sottoscrizione), la Società dovrà nominare:
- (i) una persona, impresa o società di capitali che funga da Depositario, responsabile della custodia di tutte le attività della Società; e
 - (ii) (A) una persona, impresa o società di capitali che funga da Gestore; oppure
 - (B) (I) una persona, impresa o società di capitali che funga da Agente Amministrativo; e
 - (II) una persona, impresa o società di capitali che funga da Gestore degli Investimenti per gli investimenti della Società e dei clienti;

e gli Amministratori potranno affidare e conferire al Depositario, al Gestore, all'Agente Amministrativo e al Gestore degli Investimenti (a seconda del contesto) così nominati i poteri, i doveri, le facoltà e/o le funzioni da essi esercitabili in quanto Amministratori, in base ai termini e alle condizioni, incluso il diritto a un compenso dovuto dalla Società e con i poteri di delega e le restrizioni che riterranno opportuni.

- (b) I termini della nomina di qualsiasi Depositario potranno autorizzare il Depositario in questione a nominare (con poteri di sub-delega) sub-depositari, intestatari, agenti o delegati a spese della Società o ad altro titolo e a delegare qualunque funzione e mansione di custodia/deposito ai soggetti così nominati, purché tale nomina sia stata preventivamente comunicata alla Società e sempreché detta nomina, nella misura in cui riguardi le attività della Società, cessi con effetto immediato alla decadenza della nomina del Depositario.
- (c) I termini della nomina di qualsiasi Gestore potranno autorizzare il Gestore in questione, subordinatamente all'approvazione della Banca Centrale, a nominare uno o più sub-gestori, agenti amministrativi, gestori degli investimenti, consulenti per gli investimenti, distributori o altri agenti a spese del Gestore stesso, nonché a delegare una delle sue funzioni e mansioni al soggetto o ai soggetti così nominati, a condizione che tale nomina o tali nomine sia/siano stata/e preventivamente approvata/e dalla Società e purché ogni siffatta nomina cessi con effetto immediato alla decadenza della nomina del Gestore.
- (d) I termini della nomina di qualsiasi Agente Amministrativo potranno autorizzare l'Agente Amministrativo in questione, in conformità ai requisiti della Banca Centrale, a nominare uno o più sub-gestori, agenti amministrativi, distributori o altri agenti a spese dell'Agente Amministrativo stesso, nonché a delegare una delle sue funzioni e mansioni al soggetto o ai soggetti così nominati, a condizione che tale nomina o tali nomine sia/siano stata/e preventivamente approvata/e dalla Società e purché ogni siffatta nomina cessi

con effetto immediato alla decadenza della nomina dell'Agente Amministrativo.

- (e) In conformità ai requisiti della Banca Centrale, la nomina del Gestore degli Investimenti potrà essere revocata e potrà essere nominato un Gestore degli Investimenti sostitutivo; i termini della nomina di un Gestore degli Investimenti potranno essere di volta in volta modificati, in modo da autorizzare il Gestore degli Investimenti in questione a nominare uno o più consulenti per gli investimenti o altri agenti, nonché a delegare una qualsiasi delle sue funzioni e mansioni ad altri soggetti così nominati, a purché tale nomina o tali nomine sia/siano stata/e preventivamente approvata/e dalla Società e sempreché ogni siffatta nomina cessi con effetto immediato alla decadenza della nomina del Gestore degli Investimenti. Il Gestore degli Investimenti potrà anche essere nominato quale distributore delle azioni con facoltà di nominare agenti di vendita.
- (f) La nomina del Depositario, del Gestore, dell'Agente Amministrativo e del Gestore degli Investimenti (come applicabile), sarà in ogni caso soggetta alla previa approvazione della Banca Centrale e i contratti di nomina del Depositario, del Gestore, dell'Agente Amministrativo e del Gestore degli Investimenti (come applicabile) saranno in ogni caso sottoposti alla previa approvazione della Banca Centrale e la Banca Centrale avrà la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il Depositario, il Gestore, l'Agente Amministrativo e il Gestore degli Investimenti (come applicabile).
- (g) Qualora il Depositario desideri recedere o essere revocato dall'incarico, la Società farà del proprio meglio per trovare una società disposta a fungere da Depositario la cui nomina dovrà essere approvata dalla Banca Centrale, dopodiché la Società nominerà tale società quale Depositario in sostituzione del precedente Depositario. Laddove la nomina del Depositario quale Depositario della Società decada per qualsiasi ragione senza che la Società abbia nominato un Depositario sostitutivo, gli Amministratori dovranno convocare un'Assemblea Generale Straordinaria della Società alla quale sarà sottoposta una Delibera Straordinaria di liquidazione della stessa e la nomina di un liquidatore che ne distribuisca le attività conformemente all'Articolo 32 e la nomina del Depositario non cesserà fino a quando la Banca Centrale abbia revocato l'autorizzazione della Società.
- (h) Qualora il Gestore desideri recedere o essere revocato dall'incarico, gli Amministratori faranno del proprio meglio per reperire una persona, un'impresa o società di capitali disposta a fungere da gestore, la quale dovrà essere approvata dalla Banca Centrale, dopodiché gli Amministratori nomineranno tale persona, impresa o società di capitali quale Gestore in sostituzione del Gestore precedente.

4. CAPITALE SOCIALE, COMPARTI E SEPARAZIONE PATRIMONIALE

- (a) Il capitale sociale liberato della Società sarà sempre pari al Valore patrimoniale netto della stessa determinato in conformità all'Articolo 12 del presente Statuto.

- (b) Il capitale sociale iniziale della Società è pari a 39.000 euro, rappresentati da 39.000 azioni senza valore nominale. La Società potrà emettere fino a cinquecento miliardi di azioni senza valore nominale.
- (c) In virtù del presente Statuto, gli Amministratori sono generalmente e incondizionatamente autorizzati ad esercitare tutti i poteri della Società di emettere azioni della stessa ai sensi della Legge. L'importo massimo delle azioni che potranno essere emesse ai sensi dell'autorità conferita dal presente Statuto, sarà di cinquecento miliardi, a condizione comunque che le azioni eventualmente riacquistate siano considerate come mai emesse ai fini del calcolo dell'importo massimo di azioni che possono essere emesse.
- (d) Gli Amministratori potranno delegare all'Agente Amministrativo/al Gestore (a seconda del caso) o a qualsiasi Funzionario debitamente autorizzato ovvero a altro soggetto, le mansioni di accettazione della sottoscrizione, incasso del pagamento e assegnazione ed emissione di nuove azioni.
- (e) Gli Amministratori potranno, a loro assoluta discrezione, rifiutarsi di accettare qualsiasi richiesta di sottoscrizione di azioni della Società ovvero accettarla in toto o in parte.
- (f) La Società non riconoscerà alcun soggetto come detentore di azioni a titolo fiduciario e non sarà tenuta a riconoscere (anche previa comunicazione in merito) alcun interesse legittimo, aleatorio, futuro o parziale in alcuna azione né (salvo altrimenti previsto dal presente Statuto o dalla legge) alcun altro diritto in relazione a qualsivoglia azione, ad eccezione del diritto assoluto del detentore iscritto a libro soci alla piena titolarità in merito.
- (g) Le Azioni di Sottoscrizione non parteciperanno a dividendi o attività attribuibili ad altre azioni emesse dalla Società e i dividendi e le attività nette attribuibili alle Azioni di Sottoscrizione saranno separati e non costituiranno parte delle altre attività della Società.
- (h) In qualsiasi momento successivo all'emissione di azioni, la Società avrà facoltà di riacquistare le Azioni di Sottoscrizione o di provvedere al loro trasferimento a qualsiasi soggetto avente i requisiti di detentore qualificato di azioni in conformità all'Articolo 9 del presente Statuto.
- (i) La Società è un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti e ciascun comparto può comprendere una o più classi di azioni della Società. Il comparto iniziale istituito dalla Società è Value Fund. Previa approvazione della Banca Centrale, gli Amministratori potranno di volta in volta costituire ulteriori comparti per mezzo dell'emissione di una o più classi separate di azioni in base ai termini da essi stessi eventualmente deliberati.
- (j) Previa approvazione della Banca Centrale, gli Amministratori potranno di volta in volta costituire una o più classi separate o serie di azioni nell'ambito di ogni comparto in base ai termini da essi stessi eventualmente deliberati.
- (k) Gli Amministratori hanno facoltà di volta in volta di ridesignare qualsiasi classe esistente di azioni della Società e di procedere alla fusione di tale classe

di azioni con qualunque altra classe di azioni della Società. Previo consenso degli Amministratori, i Soci potranno convertire le azioni di una classe di azioni o di un comparto in azioni di una classe o comparto differente della Società, a seconda dei casi, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 7 del presente Statuto.

- (l) Al fine di consentire la redesignazione o conversione di azioni di una classe in azioni di un'altra classe, la Società potrà, subordinatamente ai Regolamenti, compiere le azioni eventualmente necessarie per modificare o revocare i diritti connessi con le azioni di una classe da convertire in modo da sostituirli con i diritti connessi all'altra classe in cui vengono convertite le azioni della classe originaria.
- (m) Le attività e le passività di ogni classe e di ciascun comparto saranno allocate nel modo seguente:
 - (i) i proventi dell'emissione di azioni rappresentative di una classe o di un comparto saranno iscritti nei registri della Società alla classe o comparto di pertinenza e le attività e passività nonché il reddito e le spese a esse attribuibili saranno imputati a tale classe o comparto subordinatamente alle disposizioni del presente Articolo;
 - (ii) ove determinate attività derivino da altri cespiti, siffatte attività derivate saranno imputate nei registri della Società alla stessa classe o allo stesso comparto dei cespiti originari e, al momento di ogni valutazione di un cespite, l'incremento o il decremento del relativo valore verrà attribuito alla classe o al comparto pertinente;
 - (iii) ove la Società sostenga una passività correlata a un'attività di una classe o un comparto particolare ovvero a una misura assunta in relazione a un'attività di una classe o comparto particolare, detta passività sarà allocata alla classe o al comparto pertinente, a seconda del caso; e
 - (iv) laddove un'attività o una passività della Società non possa considerarsi attribuibile a una classe o un comparto particolare, tale attività o passività, subordinatamente all'approvazione del Depositario, sarà allocata a tutte le classi o a tutti i fondi proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ogni classe o comparto;

purché all'emissione di una classe di azioni in riferimento a qualsiasi comparto, gli Amministratori possano allocare Commissioni, Imposte e Oneri e spese correnti in base a criteri diversi da quelli applicabili nel caso di azioni di altre classi nel comparto.
- (n) Saranno tenuti registri separati relativamente a ogni classe di azioni e a ciascun comparto.
- (o) Fermo restando quanto altrimenti previsto da disposizioni normative o regolamenti di legge, eventuali passività subite per conto di o attribuibili a un comparto della Società saranno saldate unicamente a valere sulle attività del

comparto in questione e né la Società né alcun Amministratore, curatore, ispettore, liquidatore, liquidatore provvisorio o altro soggetto potrà utilizzare, o sarà tenuto a utilizzare, le attività di tale comparto per saldare eventuali passività subite per conto di o attribuibili a qualsiasi altro comparto.

- (p) Tutti i contratti, accordi, provvedimenti od operazioni perfezionati dalla Società prevedranno implicitamente i seguenti termini:
- (i) la parte o le parti contraenti con la Società non cercheranno, nel quadro di procedimenti o altrimenti comunque o dovunque, di fare ricorso alle attività di un comparto allo scopo di saldare la totalità o parte di una passività non sostenuta per conto del comparto in questione;
 - (ii) qualora una parte contraente con la Società riuscisse, comunque o dovunque, a ricorrere alle attività di un comparto allo scopo di saldare la totalità o parte di una passività non subita per conto del comparto in questione, tale parte contraente sarà ritenuta responsabile nei confronti della Società del pagamento di una somma equivalente al valore del beneficio così tratto; e
 - (iii) qualora una parte contraente con la Società riuscisse in qualche modo a ottenere un sequestro o un pignoramento, o altrimenti ottenere un'esecuzione forzata, a carico delle attività di un comparto in relazione a una passività non subita per conto di quel comparto, tale parte contraente deterrà dette attività ovvero i proventi diretti o indiretti della vendita di siffatte attività a titolo fiduciario per la Società e manterrà tali attività o proventi separati e identificabili come proprietà detenuta a titolo fiduciario.
- (q) Tutti gli importi recuperabili dalla Società a seguito del negozio fiduciario di cui all'Articolo 4(p)(iii) saranno accreditati a fronte di passività concorrenti ai sensi dei impliciti di cui all'Articolo 4(p).
- (r) Le attività o gli importi recuperati dalla Società ai sensi dei termini impliciti di cui all'Articolo 4(p) ovvero comunque od ovunque recuperati nei casi descritti in detti paragrafi saranno utilizzati, una volta detratti o pagati eventuali costi di recupero, in modo da compensare il comparto.
- (s) Qualora le attività attribuibili a un comparto siano utilizzate per onorare una passività non attribuibile al comparto in questione e nella misura in cui tali attività o compensi relativi non possano essere altrimenti riattribuiti al comparto interessato, gli Amministratori, con il consenso del Depositario, certificheranno o provvederanno a fare certificare il valore delle attività perse per il comparto interessato e trasferiranno o pagheranno a valere sulle attività del comparto o dei comparti cui la passività è attribuibile, in via prioritaria rispetto a tutte le altre rivendicazioni nei confronti dello stesso o degli stessi, le attività o gli importi sufficienti a reintegrare – nel comparto interessato – il valore delle attività o degli importi da esso perduti.
- (t) Un comparto non è una persona giuridica separata dalla Società, ma la Società può intentare causa ed essere citata in giudizio in ordine a un determinato

comparto e può esercitare gli stessi eventuali diritti di compensazione tra i propri comparti che si applicano per legge in riferimento alle società e i beni di un comparto sono soggetti alle stesse ordinanze dei tribunali che sarebbero emesse se il comparto fosse una persona giuridica separata.

5. CERTIFICATI AZIONARI E CONFERME DI PROPRIETÀ

- (a) La titolarità di un Socio sulle Azioni sarà attestata dall'iscrizione del nome e dell'indirizzo del Socio in questione, nonché del numero di azioni da esso detenute, nel Registro che sarà tenuto con le modalità previste dalla legge, fermo restando che nessun soggetto detenente una partecipazione inferiore alla Partecipazione Minima sarà iscritto nel Registro come Socio.
- (b) Un Socio il cui nome sia iscritto nel Registro riceverà una conferma della proprietà o/e uno o più certificati azionari (emessi col sigillo della Società e firmati dal Depositario) rappresentativi del numero di azioni da esso detenute, fermo restando comunque che non sarà emesso alcun certificato azionario se non su richiesta di un Società e previa approvazione del Consiglio.
- (c) Qualora un certificato azionario sia danneggiato o illeggibile ovvero ne siano denunciati lo smarrimento, il furto o la distruzione, al Socio potrà essere rilasciato – su sua richiesta – un nuovo certificato azionario rappresentativo delle stesse azioni, previa consegna del vecchio certificato oppure (in caso di denuncia di smarrimento, furto o distruzione) subordinatamente al rispetto delle condizioni eventualmente ritenute opportune dagli Amministratori per quanto attiene a prove documentali, indennizzi e pagamento di spese vive straordinarie della Società.
- (d) Il Registro potrà essere conservato su nastro magnetico o con qualche altro sistema meccanico o elettrico, a condizione che questo possa generare evidenze documentali leggibili atte a rispettare i requisiti delle leggi applicabili e del presente Statuto.
- (e) Oltre ai dettagli che devono essere iscritti per legge, gli Amministratori dovranno provvedere affinché nel Registro siano inseriti anche i seguenti dettagli:
 - (i) il nome e l'indirizzo di ogni Socio (tranne che, nel caso di detentori congiunti, deve esser inserito solo l'indirizzo del detentore iscritto per primo), un resoconto delle azioni di ogni classe da esso detenute e l'importo pagato o concordato per il pagamento in ordine a dette azioni;
 - (ii) la data di iscrizione di ogni soggetto nel registro in qualità di Socio; e
 - (iii) la data alla quale un soggetto ha cessato di essere Socio.
- (f) (i) Il Registro sarà tenuto in modo tale da evidenziare in qualsiasi momento i Soci della Società in un dato momento e le azioni da essi rispettivamente detenute.

- (ii) Il Registro sarà disponibile per ispezioni presso la sede legale della Società in conformità alla legge. Un Socio avrà facoltà di verificare esclusivamente la propria iscrizione nel Registro.
 - (iii) La Società potrà chiudere il Registro per un periodo o periodi non complessivamente superiori a trenta giorni ogni anno.
- (g) Gli Amministratori non saranno tenuti ad iscrivere più di quattro soggetti come detentori congiunti di una o più azioni. Nel caso di un'azione detenuta congiuntamente da più soggetti, gli Amministratori non saranno tenuti a emettere, per tale azione, più di una conferma di proprietà o certificato azionario e l'emissione di una conferma di proprietà o di un certificato azionario al detentore iscritto per primo - nel caso di più detentori congiunti - varrà come consegna a tutti.
- (h) Ove due o più soggetti siano registrati come detentori di azioni, saranno ritenuti detenere le stesse come comproprietari subordinatamente alle disposizioni seguenti:
- (i) i detentori congiunti di azioni saranno responsabili, in solido, in ordine a tutti i pagamenti che devono essere effettuati in relazione alle azioni in oggetto;
 - (ii) qualunque siffatto detentore congiunto di azioni potrà rilasciare quietanza valida di eventuali dividendi, bonus o rimborso di capitale pagabili ai detentori congiunti interessati;
 - (iii) tra i detentori congiunti di azioni, soltanto quello il cui nome è iscritto per primo avrà il diritto di ricevere il certificato azionario relativo all'azione in oggetto ovvero di ricevere gli avvisi di convocazione di Assemblee Generali della Società. Qualunque certificato azionario consegnato al detentore congiunto il cui nome è iscritto per primo, costituirà consegna valida per tutti e qualsiasi comunicazione data al detentore congiunto iscritto per primo sarà considerata una comunicazione data a tutti i detentori congiunti;
 - (iv) il voto del detentore congiunto il cui nome è iscritto per primo che vota, in persona o tramite delega, sarà accettato a esclusione dei voti degli altri detentori congiunti; e
 - (v) ai fini delle disposizioni del presente Articolo, il soggetto iscritto per primo sarà determinato in base all'ordine in cui sono riportati i nomi dei detentori congiunti nel Registro.
- (i) La Società non emetterà certificati al portatore.
- (j) Gli Amministratori avranno inoltre facoltà di addebitare a un Socio gli oneri da essi eventualmente di volta in volta deliberati in riferimento al costo di qualsiasi conferma di proprietà o certificati azionari.

6. **GIORNI DI NEGOZIAZIONE**

Fatte salve le disposizioni seguenti, tutte le emissioni e i riacquisti di azioni saranno effettuati o eseguiti con effetto da qualsiasi Giorno di Negoziazione, fermo restando che la Società potrà assegnare azioni in un Giorno di Negoziazione e che le azioni saranno emesse all'effettiva ricezione dei corrispettivi versati dal sottoscrittore di azioni e che qualora la Società non riceva gli importi di sottoscrizione relativi a tale assegnazione entro il periodo specificato nel Prospetto, ovvero entro altro periodo eventualmente stabilito dagli Amministratori, tale assegnazione si considererà annullata.

7. **EMISSIONE DI AZIONI**

(a) Subordinatamente a quanto previsto di seguito e ai Regolamenti, la Società, in o con effetto da qualsiasi Giorno di Negoziazione, a fronte della ricezione, da parte sua o per suo conto, di quanto segue:

- (i) una richiesta di sottoscrizione di azioni nella forma di volta in volta eventualmente stabilita dalla Società;
- (ii) le dichiarazioni concernenti lo status del richiedente, la sua residenza e quant'altro di volta in volta eventualmente richiesto dalla Società; e
- (iii) il pagamento delle azioni con le modalità di volta in volta specificate dalla Società, fermo restando che qualora riceva il pagamento delle azioni in una divisa diversa dalla Valuta Base, la Società convertirà o farà in modo di convertire nella Valuta Base gli importi ricevuti e avrà il diritto di dedurre da essi tutte le spese sostenute per la conversione;

potrà emettere tali azioni al Valore Patrimoniale Netto per ogni siffatta azione ottenibile in quel momento a fronte dell'emissione di azioni (oppure, a discrezione della Società nel caso del precedente punto (iii) al Valore Patrimoniale Netto per ogni siffatta azione nel Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla conversione nella Valuta Base degli importi ricevuti), ovvero potrà assegnare tali azioni in attesa dell'effettiva ricezione dei corrispettivi, fermo restando che laddove la Società non riceva i corrispettivi equivalenti agli importi di sottoscrizione entro il periodo eventualmente stabilito dagli Amministratori, questi ultimi potranno annullare la relativa assegnazione di azioni. Gli Amministratori potranno rifiutarsi di accettare qualsiasi richiesta di assegnazione o emissione di azioni e potranno cessare di offrire azioni della Società per l'assegnazione o sottoscrizione per un periodo prestabilito o ad altre condizioni.

(b) La Società avrà il diritto di ricevere titoli o altri Investimenti da un soggetto che abbia presentato richiesta di sottoscrizione di azioni e di vendere, cedere o altrimenti convertire tali titoli o Investimenti in liquidità e utilizzare detta liquidità (al netto di eventuali spese sostenute ai fini della conversione) per l'acquisto di azioni della Società in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

- (c) Nessuna emissione sarà effettuata in relazione a una richiesta di sottoscrizione a seguito della quale la partecipazione del richiedente risulti inferiore alla Partecipazione Minima.
- (d) Gli Amministratori avranno il diritto di emettere Frazioni di Azioni laddove gli importi di sottoscrizione ricevuti dalla Società non siano sufficienti ad acquistare un numero intero di azioni, a condizione comunque che le Frazioni di Azioni non conferiscano alcun diritto di voto e purché il Valore Patrimoniale Netto di una Frazione di Azione di qualunque classe di azioni sia rettificato in funzione del rapporto tra tale Frazione di Azione e un'azione intera della classe in questione al momento dell'emissione e che qualsiasi dividendo pagabile su dette Frazioni di Azioni sia rettificato in maniera analoga.
- (e) Subordinatamente a quanto di seguito previsto, un detentore di azioni di qualsiasi comparto (le "Azioni del Comparto Originale") potrà, previo consenso degli Amministratori, di volta in volta convertire la totalità o parte di tali azioni ("Conversione") - che al momento della conversione dovranno avere il valore minimo di volta in volta stabilito dagli Amministratori - in azioni di un altro comparto (le "Azioni del Nuovo Comparto") esistente, o di cui sia stata concordata la costituzione, in base ai termini seguenti:
 - (i) la Conversione può essere esercitata da detto detentore (di seguito definito "Sottoscrittore del Comparto") previa notifica (di seguito definita "Notifica di Conversione del Comparto") che sarà irrevocabile e dovrà essere depositata da un Socio in forma scritta presso la sede dell'Agente Amministrativo/dal Gestore (a seconda del caso), e corredata dei certificati azionari debitamente girati dal Sottoscrittore del Comparto o di qualsiasi altra attestazione di proprietà, successione o cessione ritenuta soddisfacente dagli Amministratori, unitamente alle cedole di dividendi non maturati;
 - (ii) la Conversione di azioni oggetto di una Notifica di Conversione del Comparto consegnata agli Amministratori/al Gestore (a seconda del caso) in un giorno che non sia un Giorno di Negoziazione, sarà effettuata il Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla ricezione della Notifica di Conversione;
 - (iii) la Conversione delle Azioni del Comparto Originale oggetto della Notifica di Conversione del Comparto sarà effettuata mediante il riacquisto di tali Azioni del Comparto Originale (salvo il fatto che gli importi di riacquisto non saranno rimessi al Sottoscrittore del Comparto) e l'emissione di Azioni del Nuovo Comparto, ove le operazioni di riacquisto ed emissione avranno luogo il Giorno di Negoziazione indicato nel paragrafo (b) del presente Articolo;
 - (iv) il numero di Azioni del Nuovo Comparto da emettere in seguito alla conversione sarà determinato dagli Amministratori/dal Gestore (a seconda del caso) in conformità (o quanto più possibile conformemente) alla formula seguente:

$$NS = \frac{[A \times B \times C]}{E}$$

dove:

- NS = il numero di Azioni del Nuovo Comparto da emettere;
- A = il numero di Azioni del Comparto Originale da convertire; e
- B = il prezzo di riacquisto di tale Azione del Comparto Originale nel Giorno di Negoziazione pertinente; e
- C = il tasso di cambio determinato dagli Amministratori per la conversione nella Valuta Base delle Azioni del Comparto Originale nella Valuta Base delle Azioni del Nuovo Comparto;
- E = il prezzo di emissione delle Azioni del Nuovo Comparto nel Giorno di Negoziazione pertinente; e

- (v) alla Conversione, la Società provvederà all'assegnazione di attività o liquidità rappresentative del valore di NS, come definito al precedente punto (e)(iv), alla classe di azioni comprendente le Azioni del Nuovo Comparto.

8. PREZZO PER AZIONE

- (a) Il Prezzo Iniziale per azione e il Periodo di Offerta Iniziale saranno stabiliti dagli Amministratori, i quali stabiliranno anche la Commissione dovuta sul Prezzo Iniziale e il Periodo di Offerta Iniziale relativi a ogni comparto.
- (b) Il prezzo per azione in qualsiasi Giorno di Negoziazione successivo al Periodo di Offerta Iniziale sarà pari al Valore Patrimoniale Netto per azione applicabile in caso di emissione di azioni come determinato conformemente agli Articoli 12 e 13.
- (c) Gli Amministratori potranno richiedere che un soggetto che presenta richiesta di sottoscrizione di azioni paghi alla Società, oltre al prezzo per azione, le commissioni e le Imposte e Oneri relativi alle azioni da essi stessi di volta in volta eventualmente stabiliti.
- (d) Subordinatamente alle disposizioni dei Regolamenti, gli Amministratori, in o con effetto da qualsiasi Giorno di Negoziazione, potranno emettere azioni in base a condizioni che prevedano che il relativo regolamento avvenga mediante conferimento alla Società di eventuali investimenti di volta in volta detenuti o che potrebbero essere detenuti ai sensi del presente Statuto e in relazione ai quali si applicheranno le disposizioni seguenti:

- (i) gli Amministratori dovranno appurare che le condizioni di detto scambio non siano tali da pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei Soci del comparto pertinente;
 - (ii) il numero di azioni da emettere non sarà superiore al quantitativo che sarebbe stato emesso a fronte del regolamento in contanti, come sopra stabilito, essendo l'importo dei contanti in oggetto pari al valore degli investimenti in tal modo conferiti alla Società determinato dagli Amministratori nel Giorno di Negoziazione pertinente;
 - (iii) nessuna azione sarà emessa fino a quando il Depositario non abbia appurato che gli Investimenti gli sono stati conferiti;
 - (iv) gli eventuali Imposte e Oneri derivanti dal conferimento di tali investimenti alla Società saranno pagati soggetto a cui devono essere emesse le azioni;
 - (v) il Depositario dovrà appurare che le condizioni in base alle quali vengono emesse le azioni non siano tali da pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei Soci esistenti del comparto pertinente.
- (e) Non sarà emessa alcuna azione in un Giorno di Negoziazione in cui la determinazione del Valore Patrimoniale Netto della Società sia sospesa ai sensi dell'Articolo 12 del presente Statuto.
- (f) Le azioni di distribuzione dei fondi autorizzati come FCM CNAV del debito pubblico possono essere emesse o rimborsate a un prezzo pari al Valore patrimoniale netto costante per azione del fondo, nel rispetto delle disposizioni del Prospetto informativo sul ricorso al NAV per Azione valutato con il metodo mark-to-market o mark-to-model, in caso di scostamento tra questi e il NAV costante per Azione e il NAV per Azione valutato con il metodo mark-to-market o mark-to-model. Le azioni ad accumulazione dei fondi autorizzati come FCM CNAV del debito pubblico possono essere emesse o rimborsate a un prezzo per azione in conformità al precedente Articolo 8(b). Le azioni dei fondi autorizzati come FCM LVNAV possono essere emesse o rimborsate a un prezzo pari al Valore patrimoniale netto costante per azione del fondo, posto che quest'ultimo non si scosti di oltre lo 0,2 per cento dal Valore patrimoniale netto per azione valutato con il metodo mark-to-market o mark-to-model, o entrambi, ai sensi del Regolamento FCM. In caso di scostamento superiore allo 0,2 per cento, i rimborsi e le sottoscrizioni avverranno a un prezzo pari al Valore patrimoniale netto per azione valutato con il metodo mark-to-market o mark-to-model, o entrambi, ai sensi del Regolamento FCM.

9. DETENTORI QUALIFICATI

- (a) Gli Amministratori/il Gestore (a seconda del caso) potranno imporre le restrizioni a loro giudizio eventualmente necessarie al fine di garantire che nessuna azione sia acquisita o detenuta direttamente o a titolo effettivo da:

- (i) un soggetto in violazione di una legge o un requisito di un paese o un'autorità governativa o in virtù del quale detto soggetto non sia legittimato a detenere tali azioni; oppure
- (ii) un Soggetto Statunitense, salve le esenzioni previste ai sensi della Legge statunitense Securities Act del 1933 e successive modifiche; oppure
- (iii) un soggetto la cui detenzione comporti, o possa verosimilmente comportare, per la Società l'obbligo di registrarsi come “società di investimento” ai sensi della Legge statunitense Investment Company Act del 1940; oppure
- (iv) un soggetto che sia un Benefit Plan Investor ai sensi della Sezione 2510.3-10(1)(f)(2) dei Regulations del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, ove tale soggetto insieme ad altri Benefit Plan Investor, anche non Soggetti Statunitensi, detenga, o verrebbe a detenere, complessivamente il 25 per cento o più delle azioni emesse; oppure
- (v) un soggetto o soggetti in situazioni (direttamente o indirettamente riguardanti tali soggetti e considerate sia singolarmente che in combinazione con altri soggetti anche non correlati, ovvero in altre circostanze ritenute pertinenti dal Consiglio) che, a giudizio del Consiglio, possano comportare per la Società assoggettamento fiscale o implicazioni pecuniarie o amministrative negative rilevanti che la Società non verrebbe altrimenti a subire o sostenere;
- (vi) un soggetto che non fornisca le informazioni o dichiarazioni richieste ai sensi dello Statuto entro sette giorni dalla richiesta in tal senso inviata dagli Amministratori;

e gli Amministratori potranno (a) a loro discrezione rifiutare qualunque richiesta di sottoscrizione o trasferimento di azioni a soggetti cui siano così preclusi l'acquisto o la detenzione di azioni; e (ii) ai sensi del successivo Articolo 9(c) in qualsiasi momento riacquistare o richiedere il trasferimento di azioni detenute da azionisti cui siano così preclusi l'acquisto o la detenzione delle stesse.

- (b) Gli Amministratori avranno il diritto di presumere, senza ulteriori indagini, che nessuna azione sia detenuta in modo tale da autorizzare gli stessi a inoltrare una notifica in merito ai sensi del successivo Articolo paragrafo 9(c)(i). A fronte di una richiesta di sottoscrizione di azioni o in qualsiasi altro momento e di volta in volta, gli Amministratori potranno tuttavia richiedere che siano loro fornite le evidenze documentali e/o le attestazioni, in riferimento alle questioni sopra enunciate, da essi ritenute sufficienti ovvero necessarie al fine di eventuali restrizioni imposte in merito. Qualora tali evidenze e/o attestazioni non siano presentate entro il ragionevole periodo di tempo (non inferiore a ventuno giorni dalla notifica della comunicazione richiedente le stesse) da essi eventualmente specificato in detta comunicazione, gli Amministratori potranno, a loro assoluta discrezione, considerare le azioni detenute da detto detentore o detentore congiunto come

se fossero detenute in modo tale da autorizzare gli Amministratori medesimi a dare notifica in merito in conformità al successivo paragrafo 9(c)(i).

- (c) (i) Qualora gli Amministratori vengano a conoscenza del fatto che eventuali azioni siano o possano essere possedute o detenute direttamente o a titolo effettivo da uno o più soggetti in violazione delle restrizioni imposte ai sensi del precedente Articolo 9 (a) (le “azioni pertinenti”), potranno notificare una comunicazione al/ai soggetto/i a nome del/i quale/o le azioni sono registrate chiedendo allo/agli stesso/i di trasferirle (e/o disporre la cessione dei relativi interessi) a un soggetto che a loro giudizio non sia inidoneo a detenerle in virtù del suesteso Articolo 8(a) (un “soggetto qualificato”) ovvero inoltrare una richiesta scritta di riacquisto delle azioni pertinenti conformemente allo Statuto. Ove un soggetto cui sia notificata tale comunicazione ai sensi del presente Articolo non trasferisca, entro ventuno giorni dalla notifica di detta comunicazione (o altro periodo più lungo ritenuto ragionevole dagli Amministratori, a loro insindacabile giudizio), le azioni pertinenti a un soggetto qualificato, o non richieda alla Società di riacquistare le azioni pertinenti oppure non dimostri, a soddisfazione degli Amministratori (il cui giudizio sarà definitivo e vincolante) di non essere sottoposto a siffatte restrizioni, gli Amministratori potranno, a loro assoluta discrezione, alla scadenza del summenzionato termine di ventuno giorni, provvedere al riacquisto di tutte le azioni pertinenti nel giorno o nei giorni da essi stabilito, previo consenso scritto del Depositario, ovvero approvare il trasferimento di tutte le azioni pertinenti a un soggetto qualificato in conformità al successivo Articolo (iii) e il detentore delle azioni pertinenti sarà obbligato a fornire immediatamente agli Amministratori il proprio certificato azionario o i propri certificati azionari o altre attestazioni di proprietà (eventuali) e avrà il diritto di incaricare qualsiasi soggetto di sottoscrivere per suo conto i documenti eventualmente necessari ai fini del riacquisto o trasferimento delle azioni pertinenti da parte della Società.
- (ii) Un soggetto che si renda conto di detenere o possedere azioni pertinenti dovrà immediatamente trasferire, salvo ove abbia già ricevuto una comunicazione ai sensi del suesteso Articolo 9(a), tutte le proprie azioni pertinenti a un soggetto qualificato ovvero presentare una richiesta scritta di riacquisto delle stesse, in conformità allo Statuto.
- (iii) Il trasferimento delle azioni pertinenti predisposto dal Consiglio in conformità al suesteso Articolo 9(c)(i), sarà effettuato mediante vendita al miglior prezzo ragionevolmente ottenibile e potrà avere a oggetto la totalità o soltanto una parte delle azioni pertinenti, lasciando le azioni rimanenti disponibili per il riacquisto in conformità a queste disposizioni, ovvero il trasferimento ad altri soggetti qualificati. Qualsiasi pagamento ricevuto dalla Società a fronte delle azioni pertinenti così trasferite sarà corrisposto, fatto salvo il successivo Articolo 9(c)(iv), al soggetto le cui azioni sono state così trasferite.

- (iv) Il pagamento di qualsiasi importo dovuto a tale soggetto in conformità al suesposto Articolo 9(c)(i), (ii) o (iii), sarà subordinato al previo ottenimento delle eventuali approvazioni previste in materia di disciplina dei cambi e l'importo dovuto a detto soggetto sarà depositato dalla Società in una banca al fine di essere corrisposto al medesimo una volta ottenute siffatte approvazioni a fronte della consegna del/i certificato/i rappresentativo/i delle azioni pertinenti precedentemente detenute da tale soggetto. Al deposito del summenzionato importo, detto soggetto non avrà alcun ulteriore titolo su tali azioni pertinenti o alcuna di esse né pretese in merito nei confronti della Società, eccettuato il diritto di ricevere l'importo così depositato (senza interessi) non appena ottenute le summenzionate approvazioni.
- (v) Gli Amministratori non saranno tenuti a motivare alcuna deliberazione, decisione o dichiarazione assunta o resa in conformità alle presenti disposizioni. L'esercizio dei poteri conferiti dalle presenti disposizioni non sarà messo in discussione o invalidato in alcun caso a causa della mancata produzione di evidenze sufficienti del possesso diretto o a titolo effettivo di azioni da parte di un soggetto o in ragione del fatto che il vero titolare diretto o effettivo delle azioni sia risultato diverso da quello risultante al consiglio alla data pertinente, purché i poteri siano esercitati in buona fede.
- (d) Gli Amministratori potranno deliberare che le disposizioni del precedente Articolo 9 non siano applicate, in tutto o in parte, per un periodo di tempo prestabilito o ad altre condizioni, nel caso di Soggetti Statunitensi ovvero potranno inserire nel Prospetto ulteriori restrizioni in relazione alle vendite a Soggetti Statunitensi o procedure dettagliate che dovranno essere seguite dall'Agente Amministrativo/dal Gestore (come applicabile) in caso di vendite a Soggetti Statunitensi.

10. RIACQUISTO DI AZIONI

- (a) La Società potrà riacquistare in qualsiasi momento le proprie azioni in circolazione interamente liberate in conformità alle regole e procedure definite nel presente Statuto e nel Prospetto. Un Socio potrà in qualsiasi momento richiedere irrevocabilmente alla Società di riacquistare la totalità o parte delle proprie azioni della Società inoltrando alla medesima una richiesta di riacquisto di azioni e, salvo diversamente previsto nel Prospetto per un comparto, una richiesta di riacquisto diventerà efficace il Giorno di Negoziazione successivo alla ricezione della richiesta stessa, in conformità alle procedure specificate nel Prospetto.
- (b) Una richiesta di riacquisto di azioni dovrà avvenire nella forma prescritta dalla Società, sarà irrevocabile e dovrà essere depositata da un Socio in forma scritta presso la sede legale della Società, o presso la sede della persona fisica o giuridica di volta in volta designata dalla Società come proprio agente per il rimborso di azioni e, su richiesta della Società, dovrà essere corredata di un certificato azionario (debitamente girato dal Socio), se applicabile, o di adeguate attestazioni di successione o cessione, a soddisfazione della Società, se del caso.

- (c) Alla ricezione di una richiesta di riacquisto di azioni debitamente compilata, la Società riacquisterà le azioni come richiesto il Giorno di Negoziazione in cui la richiesta di rimborso è efficace, subordinatamente a eventuali sospensioni dell'obbligo di riacquisto ai sensi dell'Articolo 12 del presente Statuto. Le azioni del capitale della Società, riacquistate dalla stessa, saranno annullate.
- (d) Il prezzo di riacquisto per azione sarà pari al Valore Patrimoniale Netto applicabile nel caso di riacquisti di azioni ottenibile nel Giorno di Negoziazione in cui la richiesta di rimborso è efficace, al netto delle deduzioni, oneri o commissioni eventualmente specificati nel Prospetto, come previsto nel presente Statuto.
- (e) Il pagamento a un Socio ai sensi del presente Articolo sarà di norma effettuato nella Valuta Base, o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile al tasso di cambio per la conversione alla data del pagamento e sarà inviato entro quattordici giorni dopo il Giorno di Negoziazione in cui si effettua il rimborso, come previsto nel suesteso Articolo 10(a).
- (f) Qualora un Socio riacquisti solo una parte delle azioni da esso detenute, gli Amministratori provvederanno all'emissione gratuita di un certificato azionario modificato o di un'altra attestazione di proprietà per le azioni residue.
- (g) Laddove a seguito del riacquisto di una sola parte di una partecipazione azionaria, la partecipazione di un Socio risulti inferiore alla Partecipazione Minima, gli Amministratori potranno, se lo ritengono opportuno, richiedere che la Società riacquisti l'intera partecipazione del Socio in questione.
- (h) Qualora la Società riceva richieste di riacquisto di azioni relative al dieci per cento o più delle azioni in circolazione in qualsiasi Giorno di Negoziazione per una classe o un comparto, gli Amministratori potranno decidere di limitare il numero totale di azioni riacquistate al dieci per cento delle azioni in circolazione per tale classe o comparto, nel qual caso tutte le richieste pertinenti saranno ridotte in misura proporzionale al numero di azioni di cui è stato richiesto il riacquisto. La Società tratterà le richieste di riacquisto rinviate come se fossero state ricevute per il Giorno di Negoziazione successivo (per il quale la Società ha lo stesso potere di rinvio in base al limite al momento vigente), fino a quando siano state riacquistate tutte le azioni cui si riferiva la richiesta originaria. In tali casi, la Società potrà ridurre le richieste in misura proporzionale il Giorno di Negoziazione immediatamente successivo e quelli seguenti in modo da rispettare il limite suddetto.
- (i) A discrezione degli Amministratori e previa approvazione di una Delibera Ordinaria, la Società potrà soddisfare qualsiasi richiesta di riacquisto mediante trasferimento - ai Soci interessati - di attività della Società in specie, A CONDIZIONE CHE nel caso di una richiesta di riacquisto relativa ad azioni rappresentative di non oltre il 5 per cento del capitale sociale della Società o di un comparto ovvero con l'assenso del Socio presentante tale richiesta di riacquisto, le attività possano essere trasferite senza l'approvazione di una Delibera Ordinaria e SEMPRECHÉ la natura e la tipologia di attività da trasferire a ogni Socio siano stabilite dagli Amministratori in base ai criteri che

i medesimi, a loro esclusiva discrezione, riterranno equi e non pregiudizievoli per gli interessi dei rimanenti Soci. Su richiesta del Socio che presenta tale richiesta di riacquisto, la Società potrà procedere alla vendita di tali attività e trasmetterne i proventi al Socio.

- (j) Qualora ai sensi di leggi applicabili, regolamenti, direttive o linee guida, ovvero in base ad accordi con agenzie delle entrate o autorità fiscali, la Società sia tenuta a effettuare detrazioni, ritenute o dichiarazioni d'imposta a fronte delle azioni detenute da un Socio (mediante riacquisto o trasferimento di azioni o con altra modalità) o del pagamento di una distribuzione a un Socio (in contanti o in altro modo), ovvero in qualsiasi altra circostanza in cui insorga un obbligo d'imposta in relazione alla detenzione di azioni da parte di un Socio, gli Amministratori, agendo in buona fede e con motivazioni ragionevoli, avranno il diritto di provvedere al riacquisto e all'annullamento di un numero di azioni del Socio sufficiente, al netto della deduzione di qualsiasi onere di riacquisto, a saldare l'eventuale obbligo d'imposta e potranno rifiutarsi di registrare un cessionario come Socio fino a quando abbiano ricevuto dal cessionario stesso le dichiarazioni eventualmente richieste in merito alla sua residenza o al suo status. La Società provvederà a saldare l'importo di imposta dovuto.
- (k) Laddove la Società riceva una richiesta di riacquisto di Azioni da un Socio in riferimento al quale sia tenuta a effettuare dichiarazioni, detrazioni o ritenute fiscali, avrà facoltà di dedurre dai proventi di riacquisto l'importo d'imposta che è tenuta a dichiarare, detrarre o trattenere e provvederà a saldare l'importo d'imposta dovuto.
- (l) Per i fondi autorizzati come FCM CNAV, qualora il patrimonio del fondo a scadenza settimanale scenda sotto una certa soglia stabilita nel Prospetto informativo, potrebbe essere applicata una commissione di liquidità sui rimborsi effettuati nel periodo, per riflettere adeguatamente il costo, per il fondo, di ottenere la liquidità e garantire che i Soci restanti nel Fondo non vengano ingiustamente penalizzati dai Soci che chiedono il rimborso delle azioni nel periodo.
- (m) Come sancito dal Regolamento FCM, per i fondi classificati come fondi del mercato monetario, la Società deve definire, attuare e applicare coerentemente delle procedure prudenziali e rigorose di gestione della liquidità per rispettare le soglie settimanali di liquidità valide per quel fondo. Nel garantire il rispetto delle soglie settimanali sulla liquidità, qualora il patrimonio a scadenza settimanale scenda sotto (i) il 30 per cento del Valore patrimoniale netto del fondo interessato e i rimborsi netti giornalieri in un Giorno di contrattazione superino il 10 per cento o (ii) il 10 per cento del Valore patrimoniale netto del fondo, il Consiglio verrebbe immediatamente informato e avvierebbe una valutazione documentata per stabilire cosa sia nell'interesse dei Soci del fondo, per decidere se applicare o meno le misure consentite dal Regolamento FCM, come illustrato in maggiore dettaglio nel Prospetto informativo.
- (n) Per i fondi classificati come FCM CNAV, la Società può rinviare o sospendere le richieste di rimborso nei casi e per i periodi di cui al Prospetto informativo.

- (o) Qualora il Consiglio decida di sospendere i rimborsi di un fondo FCM CNAV e la durata totale delle sospensioni superi i 15 giorni in un periodo di 90 giorni, il fondo cesserebbe automaticamente di essere un FCM CNAV e tutti i suoi Soci ne verrebbero immediatamente informati per iscritto.

11. RIACQUISTO TOTALE

- (a) Previa approvazione di una Delibera Ordinaria da parte dei Soci ovvero dei Soci di un comparto o di una classe, la Società potrà, riacquistare tutte le azioni della Società stessa, della classe o del comparto al loro Valore Patrimoniale Netto.
- (b) Ove così stabilito dagli Amministratori e a condizione che ai Soci sia stato sia stato dato un preavviso scritto di almeno ventun giorni, la Società potrà rimborsare la totalità (ma non parte) delle azioni della Società stessa o rappresentative di un comparto (escluse le Azioni di Sottoscrizione al momento in circolazione).
- (c) Qualora tutte le azioni della Società, di una classe o di un comparto debbano essere riacquistate come anzidetto, la Società potrà, previa approvazione di una Delibera Ordinaria da parte dei Soci, suddividere in specie tra i Soci la totalità o parte delle attività proprie, di una classe o di un comparto, in base al Valore Patrimoniale Netto delle azioni al momento detenute da ciascun Socio determinato in conformità all'Articolo 12 del presente Statuto.
- (d) Laddove tutte le azioni debbano essere riacquistate come anzidetto e si proponga il trasferimento o la vendita ad altra società (di seguito definita la "Cessionaria") della totalità o di parte di rami d'azienda o proprietà della Società, di un comparto o di una classe oppure di attività della Società, di un comparto o di una classe, la Società, il fondo o la classe potranno, previa approvazione di una Delibera Straordinaria che conferisca agli Amministratori un'autorizzazione generale ovvero un'autorizzazione riferita ad un accordo particolare, ricevere a titolo di compenso totale o parziale per tale trasferimento o vendita azioni, quote, polizze o altri interessi analoghi oppure proprietà in relazione alla o della Cessionaria da distribuire tra i Soci, ovvero stipulare qualunque altro accordo in virtù del quale detti Soci possano, anziché ricevere contanti o proprietà oppure oltre a questi, partecipare agli utili della, o ricevere qualunque altro beneficio dalla, Cessionaria.
- (e) Qualora a seguito di un riacquisto di azioni ai sensi dell'Articolo 11 (a) o (b), il numero di Soci scende al di sotto di sette, o altro numero minimo di soci previsto dalla Legge come numero minimo legale di soci di una società per azioni, ovvero il capitale sociale emesso della Società scenda al di sotto dell'importo minimo che la stessa è tenuta a mantenere in base alle disposizioni della Legge, la Società potrà rinviare il riacquisto delle azioni comportante il mancato rispetto di tale numero o importo fino alla liquidazione della Società medesima, o fino a quando la Società provveda all'emissione di azioni sufficienti ad assicurare il rispetto del numero e dell'importo summenzionati. La Società avrà il diritto di selezionare le azioni per il riacquisto differito con la modalità da essa ritenuta equa e ragionevole e come eventualmente approvata dal Depositario.

12. DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

- (a) La Società determinerà il Valore Patrimoniale Netto proprio e di ogni comparto alla chiusura del Giorno di Negoziazione o in altro momento eventualmente stabilito dagli Amministratori e indicato nel Prospetto. Il Valore Patrimoniale Netto sarà espresso nella Valuta Base come importo per azione, rispettivamente per l'emissione di azioni e per il riacquisto di azioni, a seconda del caso e sarà determinato conformemente all'Articolo 13 del presente Statuto.
- (b) La Società avrà in qualsiasi momento il diritto, ma non l'obbligo, di sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle azioni di qualsiasi comparto, nonché la vendita e il rimborso di tali azioni, nei seguenti casi:
 - (i) qualsiasi periodo di chiusura (all'infuori di normali festività o della consueta chiusura per il fine settimana) del mercato che rappresenta il mercato principale per una parte significativa degli investimenti della Società o di un comparto, ovvero di restrizione o sospensione delle relative negoziazioni;
 - (ii) qualsiasi periodo in cui sussistano condizioni di emergenza a causa delle quali la cessione di investimenti, da parte della Società, che costituiscono una percentuale consistente delle attività del comparto non sia praticamente possibile;
 - (iii) qualsiasi periodo in cui, per qualsivoglia ragione, il comparto non possa determinare i prezzi di uno o più dei propri investimenti in modo ragionevole, tempestivo o accurato;
 - (iv) qualsiasi periodo in cui la rimessa di denaro che deriva, o può derivare, dal realizzo o pagamento di investimenti del comparto non possa, a giudizio degli Amministratori, essere effettuata a normali tassi di cambio; oppure
 - (v) qualsiasi periodo in cui i proventi della vendita o del riacquisto delle Azioni non possano essere trasmessi al o dal conto del Fondo.
- (c) La Società potrà decidere di considerare il primo Giorno Lavorativo in cui cessano le condizioni che hanno causato la sospensione come Giorno di Negoziazione sostitutivo; in tal caso, i calcoli relativi al Valore Patrimoniale Netto e tutte le emissioni e i riacquisti di azioni saranno effettuati nel Giorno di Negoziazione sostitutivo. In alternativa, la Società potrà decidere di non considerare tale Giorno Lavorativo come Giorno di Negoziazione sostitutivo; in tal caso, dovrà darne comunicazione a tutti i sottoscrittori di azioni e gli azionisti richiedenti il riacquisto di azioni, i quali avranno quindi il diritto di ritirare le proprie richieste di sottoscrizione e riacquisto entro la data riportata nella comunicazione.
- (d) Un'eventuale sospensione siffatta sarà pubblicata dalla Società con le modalità a suo giudizio appropriate ai soggetti verosimilmente interessati qualora, a

parere della Società stessa, tale sospensione sia destinata a continuare per un periodo superiore a quattordici giorni e detta sospensione sarà immediatamente notificata alla Banca Centrale e comunque entro lo stesso Giorno Lavorativo.

13. VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ

- (a) Il Valore Patrimoniale Netto della Società sarà calcolato in conformità alle disposizioni del presente Articolo.
- (b) La attività della Società saranno valutate alla chiusura di ogni Giorno di Negoziazione o in altro momento eventualmente stabilito dagli Amministratori e indicato nel Prospetto. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ogni comparto sarà calcolato dividendo le attività del comparto, al netto delle passività, per il numero di corrispondenti Azioni in circolazione. Ogni passività della Società non attribuibile a un comparto specifico sarà allocata pro rata fra tutti i comparti.

Nel caso in cui un comparto sia costituito da più di una classe di azioni, il Valore Patrimoniale Netto di ogni classe sarà determinato calcolando l'ammontare del Valore Patrimoniale Netto del comparto attribuibile a ogni classe. L'ammontare del Valore Patrimoniale Netto di un comparto attribuibile a una classe sarà determinato stabilendo il numero di azioni emesse nella classe alla chiusura del Giorno di Negoziazione immediatamente precedente al Giorno di Negoziazione in cui si determina il Valore Patrimoniale Netto della classe o, nel caso del primo Giorno di Negoziazione, alla chiusura del Periodo di Offerta Iniziale, imputando alla classe le relative spese di classe ed eseguendo correzioni appropriate per tenere conto delle distribuzioni eventualmente pagate dal comparto e suddividendo di conseguenza il Valore Patrimoniale Netto del comparto. Il Valore Patrimoniale Netto per azione di una classe si calcherà dividendo il Valore Patrimoniale Netto del comparto attribuibile alla classe per il numero di azioni emesse in quella classe (calcolato ed espresso fino a tre cifre decimali nella valuta di denominazione della classe) alla chiusura del Giorno di Negoziazione immediatamente precedente il Giorno di Negoziazione in cui si calcola il Valore Patrimoniale Netto per azione o, nel caso del primo Giorno di Negoziazione, alla chiusura del Periodo di Offerta Iniziale.

Ai fini della determinazione del valore delle attività di un comparto, ogni titolo scambiato su un Mercato Regolamentato sarà valutato sul Mercato Regolamentato che normalmente costituisce il mercato principale per tale titolo. Gli Amministratori potranno scegliere di valutare i titoli di un comparto o (i) in base al prezzo di chiusura più recente disponibile oppure, ove tale prezzo non sia disponibile, in base al prezzo medio di mercato più recente disponibile per tale titolo oppure (ii) sulla base del prezzo di negoziazione più recente disponibile per tale titolo, ovvero (iii) con altra modalità consentita dalla Banca Centrale e indicata nel Prospetto. Il metodo di valutazione sarà riportato nel Prospetto relativo al comparto in questione. Nel caso di titoli non quotati o di beni scambiati su un Mercato Regolamentato, ma rispetto ai quali non sia disponibile un prezzo o una quotazione che fornirebbe una valutazione equa al momento della valutazione, il valore di tali beni sarà stimato con

diligenza e in buona fede da un soggetto competente selezionato dagli Amministratori e a tal fine approvato dal Depositario e tale valore sarà determinato sulla base del probabile valore di realizzo dell'investimento. Nel valutare i titoli di debito, gli Amministratori possono avvalersi delle valutazioni fornite da un market maker o un servizio di pricing di primaria importanza, che possono usare tecniche di trattamento dei dati elettronici per determinare il valore di quote negoziate ufficialmente di titoli di debito senza basarsi solo sui prezzi quotati. I servizi di pricing prevedono le procedure di pricing di volta in volta approvate dagli Amministratori o dal loro delegato, compreso il confronto "matriciale" dei prezzi di titoli comparabili in base a qualità, rendimento, scadenza e/o altri fattori, in assenza di quotazioni di mercato affidabili.

Di norma, le attività liquide saranno valutate al valore nominale (unitamente agli eventuali interessi accumulati al momento della valutazione). Gli strumenti derivati scambiati in borsa saranno valutati al relativo prezzo di regolamento sulla borsa valori applicabile. Gli strumenti derivati non scambiati in borsa saranno valutati in conformità alle linee guida della Banca Centrale. I credit default swap saranno valutati in base alla valutazione giornaliera più recente ottenuta dalla controparte nell'operazione, fermo restando che la valutazione deve essere approvata o verificata, almeno una volta alla settimana, da una terza parte indipendente a tal fine approvata dal Depositario. I contratti di cambio a termine saranno valutati con riferimento al prezzo al quale si potrebbe stipulare un nuovo contratto a termine di pari importo e scadenza nel Giorno di Negoziazione. Gli investimenti in organismi d'investimento collettivo saranno valutati al loro prezzo di rimborso più recente disponibile.

Laddove gli Amministratori decidano di procedere in tal senso nelle circostanze più dettagliatamente descritte nel Prospetto, potranno applicare una Rettifica della Diluizione del Comparto. In tale eventualità, potrebbe essere applicata una rettifica di diluizione al Valore Patrimoniale Netto per Azione, con un suo conseguente aumento o decremento. L'importo della Rettifica della Diluizione del Comparto per ogni comparto sarà calcolato in un particolare Giorno di Negoziazione in riferimento ai costi stimati di negoziazione degli investimenti sottostanti del comparto interessato, inclusi differenziali di negoziazione, impatto di mercato, commissioni e imposte sui trasferimenti e sarà applicato a ogni classe di Azioni con modalità identiche. Oltre alla Rettifica della Diluizione del Comparto, la Società avrà facoltà, ma non l'obbligo, di applicare una Rettifica della Diluizione della Classe a livello di classe allo scopo di tenere conto dei costi specifici applicabili a tale classe, quali i costi di copertura. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione, rettificato in funzione di un'eventuale Rettifica della Diluizione del Comparto o Rettifica della Diluizione della Classe, sarà applicabile a tutte le operazioni in Azioni del Comparto o della Classe di Azioni pertinente (a seconda dei casi) nel relativo Giorno di Negoziazione.

L'applicazione della Rettifica della Diluizione del Comparto e della Rettifica della Diluizione della Classe sarà rivista di volta in volta dagli Amministratori.

- (c) Gli Amministratori/il Gestore (a seconda del caso), previa approvazione del Depositario, potranno rettificare il Valore Patrimoniale Netto per azione in sede di calcolo dei prezzi di realizzo di ciascun comparto, in modo da riflettere il valore degli investimenti del comparto in questione nell'ipotesi che questi siano stati valutati usando il prezzo di offerta più basso sul mercato interessato nel momento pertinente. Gli Amministratori/Il Gestore (a seconda del caso) intendono esercitare tale discrezionalità unicamente per salvaguardare il valore delle partecipazioni dei Soci rimanenti in caso di sostanziali o ripetuti riacquisti netti di azioni del comparto in questione.

Fatta salva la portata generale dell'Articolo 13 (b) e posto che l'intenzione di attenersi è sancita nel Prospetto informativo, il patrimonio dei fondi autorizzati come fondi monetari ai sensi del Regolamento FCM può essere valutato con il metodo mark-to-market, se possibile, o mark-to-model, o entrambi, come stabilito nel Prospetto informativo. Il patrimonio di fondi che siano FCM CNAV del debito pubblico o quello di un FCM LVNAV con scadenza residua fino a 75 giorni può essere valutato con il metodo del costo ammortizzato, nei limiti consentiti dal Regolamento FCM e riportati nel Prospetto informativo. Il metodo del costo ammortizzato sarà utilizzato per valutare il patrimonio degli FCM LVNAV solo qualora tale valutazione non si scosti di oltre lo 0,1 per cento dalla valutazione con il metodo mark-to-market o mark-to-model, o entrambi, ai sensi del Regolamento FCM.

Il Valore patrimoniale netto per azione delle classi dei fondi monetari viene arrotondato alla quarta cifra decimale della valuta di denominazione della classe. Il Valore patrimoniale netto costante per azione delle classi degli FCM CNAV del debito pubblico o degli FCM LVNAV viene arrotondato alla seconda cifra decimale della valuta di denominazione della classe.

- (d) Per i fondi non autorizzati come fondi monetari ai sensi del Regolamento FCM, gli strumenti del mercato monetario sono valutati in base a un ammortamento, posto che la loro scadenza residua non superi i tre mesi e non abbiano sensibilità specifiche a parametri di mercato, compreso il rischio di credito. Ai fini del calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle attività:
- (i) ogni azione assegnata dalla Società sarà considerata emessa e le attività saranno ritenute comprensive non solo della liquidità e dei beni corrispondenti custoditi dal Depositario, ma anche dell'ammontare di eventuali liquidità o altri beni da ricevere in ordine alle azioni assegnate;
 - (ii) laddove sia stato convenuto di acquistare o vendere Investimenti, ma tali acquisti o vendite non siano stati perfezionati, gli Investimenti in questione saranno inclusi o esclusi e il corrispettivo lordo di acquisto o netto di vendita sarà escluso o incluso, a seconda del caso, come se tale acquisto o vendita fossero stati debitamente perfezionati;
 - (iii) qualora al Depositario sia stato notificato un riacquisto di azioni ma il relativo annullamento non sia stato completato, le azioni da annullare saranno ritenute non emesse e il valore delle attività sarà ridotto dell'importo pagabile a un azionista all'atto di tale annullamento;

- (iv) nel caso in cui un importo in una valuta debba essere convertito in un'altra valuta, gli Amministratori potranno effettuare tale conversione applicando i tassi da essi determinati nel momento pertinente, salvo altrimenti specificato nel presente Statuto;
 - (v) dalle attività sarà sottratto l'ammontare totale di qualsiasi passività effettiva o stimata debitamente dovuta, inclusi (eventuali) prestiti in essere ma ad esclusione di passività di cui si è tenuto conto ai sensi del precedente sottoparagrafo (ii) e di eventuali debiti d'imposta stimati e importi in relazione a sopravvenienze passive o spese previste ritenuti dall'Agente Amministrativo equi e ragionevoli alla luce delle disposizioni del Prospetto e dello Statuto della Società;
 - (vi) dal valore di qualsiasi Investimento, in ordine al quale sia stata scritta un'opzione call, sarà sottratto il valore di tale opzione calcolato in riferimento al prezzo di offerta più basso disponibile quotato su un mercato regolamentato ovvero, qualora tale prezzo non sia disponibile, al prezzo certificato da un agente di borsa o altro soggetto approvato dal Depositario oppure un altro prezzo ritenuto dagli Amministratori ragionevole in tali circostanze e approvato dal Depositario;
 - (vii) alle attività sarà sommato un importo rappresentativo di interessi o dividendi maturati ma non riscossi e un importo rappresentativo delle spese non ammortizzate;
 - (viii) alle attività sarà sommato l'importo (eventuale) disponibile per la distribuzione in riferimento all'ultimo Periodo Contabile precedente ma rispetto al quale non è stata dichiarata alcuna distribuzione;
 - (ix) dalle attività sarà sottratto l'ammontare totale (effettivo o stimato dagli Amministratori) di qualsiasi altra passività regolarmente pagabile, inclusi gli interessi maturati su prestiti (eventuali);
 - (x) liquidità, depositi e investimenti analoghi saranno valutati al rispettivo valore nominale (unitamente agli interessi maturati) salvo ove, a giudizio della Società, sia opportuno apportare rettifiche volte a rifletterne il valore;
 - (xi) il valore delle attività sarà arrotondato in eccesso alle due cifre decimali più vicine;
 - (xii) qualora a causa di circostanze straordinarie siffatta valutazione risultasse impossibile o inadeguata e previo consenso del Depositario, la Società potrà adottare, con prudenza e in buona fede, fino alla cessazione di tali circostanze, altre regole al fine di ottenere un'equa valutazione delle proprie attività;
- (e) fatte salve le facoltà generali di delegare le proprie funzioni attestata nel presente Statuto, gli Amministratori possono delegare qualunque loro funzione, in ordine al calcolo del Valore Patrimoniale Netto, all'Agente Amministrativo/al Gestore (a seconda del caso), a un comitato di

Amministratori ovvero a qualsiasi altro soggetto debitamente autorizzato. In assenza di dolo o errore palese, ogni decisione assunta dagli Amministratori o da qualsiasi comitato di Amministratori o dall'Agente Amministrativo/dal Gestore (a seconda del caso) o da un soggetto debitamente autorizzato per conto della Società in sede di calcolo del Valore Patrimoniale Netto, sarà finale e vincolante per la Società e per i Soci attuali, passati o futuri.

- (f) Come sancito dal Regolamento FCM, per i fondi classificati come fondi monetari, la Società deve definire, attuare e applicare coerentemente una procedura prudenziale interna di valutazione della qualità creditizia (la "Procedura di valutazione") per stabilire la qualità creditizia di talune attività detenute dal fondo, come illustrato in maggiore dettaglio nel Prospetto informativo. La Procedura di valutazione si basa su metodi di valutazione prudenziali, sistematici e continui, che comprendono un'analisi dei fattori che influiscono sul merito creditizio dei loro emittenti e sulla qualità creditizia di dette attività. Come sancito dal Regolamento FCM, tali metodi vanno rivisti almeno una volta l'anno da parte della Società, per assicurarne l'adeguatezza rispetto al fondo.

14. **CESSIONE E TRASMISSIONE DELLE AZIONI**

- (a) Tutte le cessioni di azioni saranno effettuate mediante atto scritto in forma usuale o consueta e ogni atto di cessione dovrà indicare il nome completo e l'indirizzo del cedente e del cessionario.
- (b) L'atto di cessione di un'azione sarà firmato dal cedente o per suo conto e non è necessaria la firma del cessionario. Il cedente continuerà a essere ritenuto il detentore dell'azione fino a quando il nome del relativo cessionario sia iscritto nel Registro.
- (c) Salvo altrimenti approvato dagli Amministratori, una cessione di azioni non potrà essere registrata qualora a seguito dello stesso il numero di azioni detenute dal cedente o dal cessionario risultasse inferiore alla Partecipazione Minima.
- (d) Gli Amministratori potranno rifiutarsi di registrare una cessione di azioni, salvo ove che l'atto di cessione sia depositato presso la sede legale della Società ovvero altro luogo da essi ragionevolmente richiesto, corredato delle eventuali altre attestazioni da essi ragionevolmente richieste al fine di dimostrare il diritto del cedente a effettuare la cessione.
- (e) Qualora gli Amministratori si rifiutino di registrare una cessione di azioni, dovranno inoltrare al cessionario notifica di tale rifiuto entro un mese dalla data in cui la cessione è stata depositata presso la Società.
- (f) La registrazione di cessioni potrà essere sospesa nelle occasioni e per i periodi di volta in volta determinati dagli Amministratori, **SEMPRE FERMO RESTANDO CHE** tale registrazione non potrà essere sospesa per più di trenta giorni nell'arco di un anno.

- (g) Tutti gli atti di cessione destinati a essere registrati saranno conservati dalla Società, ma qualunque atto di cessione che gli Amministratori si rifiutino di registrare dovrà (salvo in caso di frode) essere restituito al soggetto depositante.
- (h) In caso di decesso di un Socio, i superstiti o il superstite ove il defunto fosse un detentore congiunto, e gli esecutori o curatori testamentari del defunto nel caso in cui il defunto fosse un detentore unico o detentore superstite, saranno gli unici soggetti riconosciuti dalla Società come aventi diritto alla sua partecipazione azionaria, restando inteso che nessuna disposizione del presente Articolo solleva il patrimonio del detentore deceduto, unico o congiunto, da eventuali responsabilità in ordine ad azioni da esso detenute singolarmente o congiuntamente.
- (i) L'eventuale tutore di un Socio minorenni e l'eventuale tutore o altro legale rappresentante di un Socio legalmente incapace e qualsiasi persona avente diritto a un'azione a seguito del decesso, dell'insolvenza o del fallimento di un Socio avranno il medesimo diritto, una volta fornite le prove della relativa titolarità richieste dagli Amministratori, di essere registrati come detentori dell'azione o di cedere la stessa che avrebbe avuto il Socio deceduto o fallito, fermo restando che in entrambi i casi gli Amministratori avranno lo stesso diritto di rifiutare o sospendere la registrazione che avrebbero avuto in caso di cessione dell'azione da parte del Socio minorenni, deceduto, insolvente o fallito prima del decesso, dell'insolvenza o del fallimento del Socio legalmente incapace.
- (j) Un soggetto che acquisisca in tal modo la proprietà di un'azione a seguito di decesso, insolvenza o fallimento di un Socio avrà il diritto di ricevere e potrà rilasciare quietanza per tutti gli importi pagabili o altri benefici dovuti in relazione alla o a fronte dell'azione, ma non avrà il diritto di ricevere avvisi di convocazione di assemblee della Società o parteciparvi o votare né, salvo quanto anzidetto, alcuno dei diritti o privilegi di un Socio salvo ove e fino a quando non sia registrato come Socio relativamente all'azione, SEMPRE FERMO RESTANDO che gli Amministratori potranno in qualsiasi momento notificare una comunicazione che richieda a tale soggetto di scegliere se registrarsi o cedere l'azione e, in caso di mancato riscontro a tale notifica entro novanta giorni, gli Amministratori potranno successivamente trattenere tutti gli importi pagabili o gli altri benefici dovuti relativamente all'azione fino a quando siano stati soddisfatti i requisiti previsti dalla notifica.

15. **OBIETTIVI D'INVESTIMENTO**

- (a) La Società potrà investire unicamente negli investimenti consentiti dai Regolamenti e subordinatamente alle limitazioni previste da detti Regolamenti.
- (b) Gli obiettivi d'investimento della Società sono illustrati nel Prospetto.
- (c) Previa autorizzazione della Banca Centrale e fatte salve le condizioni e le limitazioni previste nei Regolamenti, la Società potrà investire fino al 100 per cento delle proprie attività in valori mobiliari e strumenti del mercato

monetario emessi o garantiti dall'Unione Europea o da uno stato membro dell'Unione Europea oppure emessi o garantiti dal governo o dalle autorità locali di un suddetto stato membro, da uno Stato non Membro od organismo pubblico internazionale di cui uno o più Stati Membri facciano parte, ovvero emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti (comprese sue agenzie ed enti), Svizzera, Norvegia, Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda; o emessi o garantiti da una delle seguenti istituzioni: paesi OCSE, governo del Brasile (purché le emissioni siano investment grade), governo dell'India (purché le emissioni siano investment grade), governo di Singapore, governo della Repubblica Popolare Cinese, Banca Europea per gli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, International Finance Corporation, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, Banca Asiatica per lo Sviluppo, Consiglio d'Europa, Eurofima, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Banca Africana per lo Sviluppo, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca Mondiale, Banca Inter-Americana per lo Sviluppo Unione Europea, Banca Centrale Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Export-Import Bank, Straight-A Funding LLC; nonché emissioni sostenute dalla piena fiducia e credito del governo statunitense o da altri governi, autorità locali od organismi elencati nel Prospetto..

- (d) A eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati in borsa, la Società e i suoi fondi investiranno unicamente in titoli e strumenti derivati quotati o negoziati su borse valori o mercati (compresi i mercati di derivati) che rispettino i criteri normativi (ovvero siano regolamentati, operanti regolarmente, riconosciuti e aperti al pubblico) e siano elencati nel Prospetto.
- (e) Ove i limiti di investimento consentiti dai Regolamenti siano superati per ragioni esulanti dal controllo della Società ovvero a causa dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la Società dovrà porsi come obiettivo prioritario nelle proprie operazioni di vendita la correzione di tale situazione, tenendo debito conto degli interessi dei Soci.
- (f) La Società o un comparto non potranno:
 - (i) prendere denaro in prestito, salvo il fatto che la Società o un comparto possono (a) acquisire valuta estera mediante un prestito "back-to-back", oppure (b) prendere in prestito fino al 10 per cento del valore suo patrimonio netto, a condizione che tale prestito sia temporaneo;
 - (ii) costituire in pegno o altrimenti gravare, ovvero trasferire o cedere, qualunque attività della Società o di un Comparto al fine di garantire un debito, tranne in caso di prestiti back-to-back;
 - (iii) usare le attività della Società o di un comparto come garanzia collaterale per l'emissione di titoli, salvo in caso di prestiti back-to-back;

- (iv) concedere prestiti a terzi ovvero agire da garante per conto di terzi;
 - (v) vendere un Investimento laddove l'Investimento in questione non sia di proprietà della Società o di un comparto.
- (g) Al fine di conseguire i propri obiettivi d'investimento, la Società potrà adottare tecniche e strumenti relativi agli investimenti, fatte salve le condizioni ed entro i limiti di volta in volta stabiliti dalla Banca Centrale, a condizione che tali tecniche e strumenti siano usati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o di tutela contro i rischi di cambio.
- (h) Gli investimenti operati dalla Società, in riferimento a un comparto, in quote di un altro organismo d'investimento collettivo non potranno complessivamente superare il 10% del patrimonio netto del comparto in oggetto, salvo altrimenti indicato nel Prospetto. Un comparto potrà investire in un organismo d'investimento collettivo (“organismo sottostante”) gestito dall’Agente Amministrativo, dal Gestore degli Investimenti o dal Gestore o da un'altra società cui l'Agente Amministrativo, il Gestore degli Investimenti o il Gestore siano legati in virtù di gestione o un controllo comune ovvero di una sostanziale partecipazione diretta o indiretta.
- (i) Un comparto può investire in strumenti finanziari derivati, ivi compresi strumenti equivalenti regolati per contanti, negoziati in un Mercato Regolato e può investire in derivati over-the-counter fatte salve le condizioni e limitazioni indicate nei Regolamenti e di volta in volta stabilite dalla Banca Centrale.
- (j) Un comparto può investire fino al 20 per cento del proprio Valore Patrimoniale Netto in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso organismo (e fino al 35 per cento per un singolo emittente, qualora ciò sia giustificato da condizioni di mercato eccezionali), laddove la politica d'investimento del comparto in questione sia quella di replicare la composizione di un indice di titoli azionari o di debito, purché tale indice sia riconosciuto dalla Banca Centrale sulla base del fatto che (i) è sufficientemente diversificato; (ii) rappresenta un benchmark adeguato per il mercato al quale si riferisce; e (iii) viene pubblicato con modalità adeguate.
- (k) Fatto salvo l’Articolo 15(c), i fondi classificati come fondi monetari possono investire fino al 100 per cento del patrimonio in vari strumenti del mercato monetario emessi o garantiti, separatamente o congiuntamente, dall’Unione europea, da amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri e loro banche centrali, dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca Europea per gli Investimenti, dal Fondo d'investimento europeo, dal Meccanismo di Stabilità europeo, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o banca centrale di uno Stato non membro, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalla Banca per lo sviluppo del Consiglio d’Europa, dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dalla Banca per i Regolamenti internazionali e da altre istituzioni finanziarie internazionali o organizzazioni cui appartengono uno o più Stati membri, nei limiti consentiti dal Regolamento FCM e dal Prospetto informativo.

16. ASSEMBLEE GENERALI

- (a) Tutte le assemblee generali della Società si terranno in Irlanda.
- (b) Ogni anno, oltre a qualsiasi altra assemblea, la Società dovrà tenere un'assemblea generale come propria assemblea generale annuale. Tra la data di un'assemblea generale annuale della Società e quella successiva, non dovranno trascorrere più di quindici mesi, A CONDIZIONE CHE la Società possa tenere la sua prima assemblea generale annuale entro diciotto mesi dalla sua costituzione. Le assemblee generali annuali successive si terranno una volta all'anno secondo quanto di volta in volta determinato dagli Amministratori, nella data e nel luogo dai medesimi stabiliti.
- (c) Tutte le assemblee generali (eccettuate le assemblee generali annuali) saranno denominate assemblee generali straordinarie.
- (d) Gli Amministratori potranno convocare un'assemblea generale straordinaria ogni qualvolta lo ritengano opportuno; le assemblee generali straordinarie saranno convocate su istanza o, in difetto, per iniziativa dei soci istanti, con le modalità previste dalla Legge.
- (e) Gli Amministratori dovranno convocare un'assemblea generale straordinaria ogniqualvolta il Depositario ne faccia richiesta per iscritto (in formato elettronico o altra forma) allo scopo di considerare eventuali delibere in merito alla decadenza della nomina del Depositario stesso o eventuali modifiche o emendamenti al Contratto con il Depositario ovvero a qualsiasi delibera che il Depositario ritenga necessaria negli interessi dei Soci.

17. AVVISI DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI

- (a) L'assemblea dovrà essere convocata con un preavviso scritto (in formato elettronico o in altra forma) di almeno ventuno Giorni Utili, che specifichi il luogo, la data e l'ora dell'assemblea e, nel caso di affari straordinari, la natura generale degli stessi (e nell'eventualità di un'assemblea generale annuale, recante la specifica indicazione in tal senso) e che dovrà essere inoltrato con le modalità di seguito indicate ai soggetti che, ai sensi delle disposizioni del presente Statuto o delle condizioni di emissione delle azioni da essi detenute, abbiano il diritto di ricevere comunicazioni dalla Società.
- (b) Gli Amministratori, il Gestore, l'Agente Amministrativo, il Gestore degli Investimenti, la Società di Revisione e il Depositario avranno individualmente il diritto di ricevere l'avviso di convocazione scritto (in formato elettronico o in altra forma) delle assemblee generali della Società, nonché di parteciparvi e intervenire.
- (c) In ciascun avviso di convocazione di un'assemblea della Società dovrà essere specificato, con ragionevole rilievo, che un Socio avente diritto a partecipare e votare ha facoltà di nominare uno o più delegati a partecipare e votare in sua vece e che un delegato non deve necessariamente essere Socio.

- (d) L'omissione accidentale dell'invio di un avviso di convocazione, ovvero il mancato ricevimento dello stesso da parte degli aventi diritto, non invaliderà lo svolgimento di alcuna assemblea generale.

18. SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE GENERALI

- (a) Tutti gli argomenti all'ordine del giorno di un'assemblea generale straordinaria si considereranno straordinari, così come tutte le questioni oggetto di un'assemblea generale annuale, a eccezione del bilancio annuale e della relazione degli Amministratori, della relazione della Società di Revisione sul bilancio e sulla relazione degli Amministratori, dell'analisi della situazione della Società da parte dei Soci, dell'elezione degli Amministratori in sostituzione di quelli dimissionari, della determinazione del compenso della Società di revisione, nonché della nomina o conferma della Società di Revisione.
- (b) Gli argomenti all'ordine del giorno saranno trattati nel corso di un'assemblea generale soltanto qualora sia presente il quorum richiesto. Il quorum di un'assemblea generale è fissato in due Soci presenti in persona o per delega, a condizione che, qualora vi sia un solo Socio, il quorum sia costituito dal solo Socio presente in persona o per delega all'assemblea. Il quorum di un'assemblea aggiornata è costituito da un Socio presente in persona o per delega e avente diritto di voto. Il rappresentante di una società autorizzato ai sensi dell'Articolo 19(m) a presenziare a un'assemblea della Società sarà considerato Socio ai fini del quorum.
- (c) Qualora trascorsa mezz'ora dall'ora convenuta per un'assemblea non sia raggiunto il quorum, tale assemblea - se convocata su richiesta dei Soci o su istanza degli stessi - sarà sciolta. In qualunque altro caso, essa sarà aggiornata al medesimo giorno della settimana successiva, alla stessa ora e nello stesso luogo, ovvero al giorno, all'ora e nel luogo differenti eventualmente stabiliti dagli Amministratori.
- (d) Il presidente o, in sua assenza, il vice presidente della Società, o qualora questo fosse impossibilitato, un altro Amministratore nominato dagli Amministratori, presiederà ogni assemblea generale della Società, ma qualora trascorsi quindici minuti dall'ora convenuta per qualsiasi assemblea non fossero presenti né il presidente né il vice presidente né tale altro Amministratore, o nessuno di essi fosse disposto a presiedere la stessa, gli Amministratori presenti sceglieranno uno di loro come presidente oppure, laddove non fosse presente alcun Amministratore o tutti gli Amministratori presenti si rifiutassero di assumere la presidenza, i Soci presenti sceglieranno uno di loro come presidente.
- (e) Il presidente potrà, previo consenso di un'assemblea a cui sia presente il quorum (e dovrà, se così ordinato dalla stessa), aggiornare l'assemblea ad altra data e altro luogo, fermo restando che nel corso di una seduta aggiornata l'assemblea delibererà solo in merito ai punti dell'ordine del giorno legittimamente trattabili nella seduta da cui è originato l'aggiornamento. Laddove un'assemblea sia aggiornata di quattordici giorni o più, se ne dovrà dare avviso di convocazione con almeno dieci giorni di anticipo, specificando

il luogo, la data e l'ora dell'assemblea aggiornata come nel caso della prima convocazione, ma non sarà necessario specificare in tale avviso la natura degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea aggiornata. Fatto salvo quanto anzidetto, non sarà necessario inoltrare alcun avviso di convocazione di un'assemblea aggiornata o dell'ordine giorno della stessa.

- (f) Durante qualsiasi assemblea generale, una delibera posta ai voti sarà approvata per alzata di mano, salvo nel caso in cui - prima o al momento della dichiarazione del risultato della votazione per alzata di mano - sia richiesta una votazione a scrutinio segreto dal presidente ovvero da almeno cinque Soci presenti oppure da Soci presenti che rappresentino almeno un decimo delle azioni in circolazione aventi diritto di voto all'assemblea. Salvo in caso di siffatta richiesta di votazione a scrutinio segreto, la dichiarazione del presidente che una delibera è stata approvata, o approvata all'unanimità o con una particolare maggioranza, ovvero respinta, o non approvata con una particolare maggioranza e l'iscrizione di tale esito nel registro contenente i verbali degli atti della Società saranno dimostrazione conclusiva del fatto, senza necessità di documentare il numero o la percentuale dei voti a favore o contro la delibera stessa.
- (g) Ove debitamente richiesta, una votazione a scrutinio segreto dovrà tenersi con le modalità e nel luogo eventualmente indicati dal presidente (incluso l'uso di schede, fogli o biglietti) e l'esito di una votazione a scrutinio segreto sarà considerato la deliberazione dell'assemblea nel corso della quale tale votazione è stata richiesta.
- (h) Il presidente dell'assemblea potrà, in caso di votazione a scrutinio segreto, nominare scrutatori e aggiornare l'assemblea nel luogo e alla data da esso stabiliti al fine di dichiarare l'esito di tale votazione.
- (i) In caso di parità di voti, sia per alzata di mano che a scrutinio segreto, il presidente dell'assemblea nel corso della quale ha luogo la votazione per alzata di mano o viene richiesta la votazione a scrutinio segreto, avrà il diritto di esprimere un secondo, o decisivo, voto.
- (j) Una votazione a scrutinio segreto richiesta in merito all'elezione di un presidente e in relazione ad un aggiornamento, dovrà tenersi immediatamente. Una votazione a scrutinio segreto per ogni altra questione si terrà alla data e nel luogo stabiliti dal presidente, fermo restando che non devono trascorrere più di trenta giorni dalla data dell'assemblea - o assemblea aggiornata - in cui è stata richiesta la votazione.
- (k) La richiesta di una votazione a scrutinio segreto non impedirà il proseguimento di un'assemblea per quanto concerne argomenti all'ordine del giorno estranei a quello per cui è stata richiesta.
- (l) Una richiesta di votazione a scrutinio segreto può essere ritirata e non è necessario alcun avviso di una votazione a scrutinio segreto non immediatamente effettuata.

- (m) Qualora, in qualunque momento, il capitale sociale venisse suddiviso in diverse classi di azioni, i diritti connessi a qualsiasi classe (salvo diversamente disposto dalle condizioni di emissione delle azioni della classe interessata o altrimenti previsto dal presente Statuto) potranno essere modificati - indipendentemente dal fatto che la Società sia in liquidazione - con il consenso scritto (in formato elettronico o in altra forma) dei detentori delle azioni di quella classe, a cui si applicheranno, mutatis mutandis, le disposizioni del presente Statuto in materia di assemblee generali, salvo il fatto che il quorum di ogni siffatta assemblea sarà raggiunto con la presenza, in persona o per delega, di due o più Soci di tale classe che insieme detengano almeno un terzo delle azioni della classe interessata.
- (n) Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 193 della Legge, una delibera in forma scritta (in formato elettronico o in altra forma) firmata (con firma autografa, in facsimile, elettronica, elettronica avanzata o in altra forma approvata dagli Amministratori) da tutti i Soci aventi di volta in volta il diritto di partecipare a un'assemblea generale e votare in merito alla delibera stessa (o, nel caso di persona giuridica, firmata dai rispettivi rappresentanti autorizzati) sarà valida ed efficace a tutti gli effetti come una delibera approvata nel corso di un'assemblea generale della Società regolarmente convocata e tenuta e potrà consistere di vari documenti in forma simile, ognuno sottoscritto da uno o più soggetti e, se definita delibera straordinaria, sarà considerata come tale ai sensi della Legge. Eventuali delibere così approvate saranno notificate alla Società.

19. VOTI DEI SOCI

- (a) Nel voto per alzata di mano, ogni Socio presente ha diritto a un voto.
- (b) Nelle votazioni a scrutinio segreto, ogni Socio presente in persona o per delega avrà diritto a un solo voto per ogni azioni da esso detenuta.
- (c) In caso di detentori congiunti di un'azione, sarà accolto il voto del detentore di priorità più elevata che abbia espresso il proprio voto in persona o per delega, a esclusione dei voti degli altri detentori congiunti; a tal fine la priorità sarà determinata in base all'ordine in cui i nomi sono iscritti nel Registro in riferimento alle rispettive azioni.
- (d) Eventuali obiezioni sulla legittimazione dei votanti potranno essere sollevate solo nel corso dell'assemblea, in prima convocazione o in seduta aggiornata, nella quale viene espresso il voto contestato; ogni voto non contestato nell'assemblea stessa sarà valido a tutti gli effetti. Eventuali obiezioni sollevate in tempo utile saranno portate all'attenzione del presidente dell'assemblea, la cui decisione sarà definitiva e inappellabile.
- (e) In una votazione a scrutinio segreto i voti possono essere espressi in persona o per delega.
- (f) In una votazione a scrutinio segreto, un Socio avente diritto a più di un voto, se vota, non è tenuto a usare tutti i propri voti o a usarli tutti per votare nello stesso modo.

- (g) L'atto di delega per la partecipazione sarà in forma scritta, con apposta la firma del delegante o di un suo rappresentante debitamente autorizzato per iscritto o, se il delegante è una persona giuridica, con il sigillo della società o la firma di un suo funzionario o rappresentante debitamente autorizzato. La nomina di un delegato tramite comunicazione elettronica sarà valida in tale forma solo se approvata dagli Amministratori. L'atto di delega dovrà essere nella forma consueta ovvero nella forma eventualmente approvata dagli Amministratori, A CONDIZIONE COMUNQUE che tale conferma conferisca al detentore la facoltà di autorizzare il delegato a votare a favore o contro ogni delibera.
- (h) La delega può essere conferita a chiunque (Soci e non). Un Socio può nominare più di un delegato per partecipare alla stessa assemblea.
- (i) L'atto di delega e l'eventuale procura o altra autorizzazione sulla cui base la delega è firmata, o una copia autenticata di tale procura o autorizzazione autenticata da un notaio, saranno depositate presso la sede legale della Società o altro luogo indicato a tale scopo nell'avviso di convocazione o nel modulo di delega emesso dalla Società almeno quarantotto ore prima dell'ora stabilita per l'assemblea, in prima convocazione o in seduta aggiornata, nella quale il soggetto nominato nell'atto di delega intende votare; qualora le suddette condizioni non siano soddisfatte, la delega sarà considerata non valida. Laddove la nomina di un delegato e i poteri conferiti con atto firmato debbano essere ricevuti dalla Società tramite una comunicazione elettronica, questa potrà essere così ricevuta qualora la Società abbia specificato un indirizzo per ricevere le comunicazioni elettroniche:
- (i) nell'avviso di convocazione dell'assemblea; o
 - (ii) negli eventuali documenti di delega inviati dalla Società relativamente all'assemblea; o
 - (iii) negli eventuali inviti contenuti in una comunicazione elettronica per la nomina di un delegato, emessi dalla Società relativamente all'assemblea.
- (j) Nessun atto di delega sarà più valido allo scadere di dodici mesi dalla data indicata nello stesso come data di conferimento, fatta eccezione per un'assemblea aggiornata o una votazione a scrutinio segreto richiesta nel corso di un'assemblea in prima convocazione o seduta aggiornata, laddove l'assemblea originaria si sia tenuta entro dodici mesi da tale data.
- (k) A spese della Società, gli Amministratori potranno inviare ai Soci – per corrispondenza o in altro modo – le deleghe (con o senza affrancatura prepagata per la risposta) da utilizzare in qualunque assemblea generale o qualsiasi assemblea di Soci di una classe; la delega sarà in bianco o nominale a uno o più Amministratori od altri soggetti. Qualora ai fini di un'assemblea venissero inviati, a spese della Società, inviti a dare delega a un soggetto o uno dei vari soggetti specificati negli inviti, questi ultimi saranno inviati a tutti i Soci (e non soltanto ad alcuni) aventi diritto a ricevere l'avviso di convocazione dell'assemblea e a votare alla stessa per delega.

- (l) Un voto espresso conformemente alle condizioni di un atto di delega sarà valido nonostante il decesso o l'infermità mentale del delegante o la revoca dell'atto di delega, o dei poteri in base ai quali l'atto di delega è stato stipulato, o la cessione delle azioni rispetto alle quali l'atto di delega è stipulato, a condizione che la Società non abbia ricevuto notifica di tale decesso, infermità mentale, revoca o cessione presso la propria sede legale prima dell'inizio dell'assemblea o della seduta aggiornata nella quale la delega viene utilizzata.
- (m) Se il Socio è una persona giuridica, potrà autorizzare mediante delibera dei propri Amministratori o altro organo amministrativo chiunque ritenga adeguato per agire come proprio rappresentante alle assemblee della Società; la persona così autorizzata avrà facoltà di esercitare per conto della persona giuridica che rappresenta gli stessi poteri che questa potrebbe esercitare se fosse un Socio persona fisica, e tale persona giuridica sarà considerata, ai fini di cui al presente documento, presente in persona all'assemblea se è presente il soggetto autorizzato come descritto in precedenza.

20. **AMMINISTRATORI**

- (a) Salvo quanto altrimenti stabilito dalla Società mediante Delibera Ordinaria, il numero degli Amministratori non potrà essere inferiore a due e superiore a dodici. I primi Amministratori saranno nominati dai sottoscrittori del presente Statuto.
- (b) Un Amministratore non deve necessariamente essere Socio.
- (c) Gli Amministratori avranno facoltà di nominare, in qualsiasi momento e di volta in volta, qualunque soggetto quale Amministratore, allo scopo di coprire una carica resasi vacante oppure di integrare gli Amministratori esistenti. Ogni Consigliere così nominato resterà in carica solo fino all'assemblea annuale generale successiva, e successivamente potrà essere rieletto.
- (d) Per lo svolgimento delle loro mansioni, gli Amministratori avranno il diritto di percepire i compensi di volta in volta stabiliti dagli Amministratori. Agli Amministratori ed eventuali Amministratori supplenti potranno inoltre essere rimborsate tutte le spese di viaggio, soggiorno e altre spese legittimamente sostenute per partecipare alle riunioni degli Amministratori o dei vari comitati del Consiglio d'Amministrazione, ovvero alle assemblee generali o altre riunioni connesse con le attività della Società.
- (e) Oltre ai compensi di cui al precedente Articolo 20(d), gli Amministratori potranno concedere compensi straordinari agli Amministratori che, chiamati a farlo, prestino servizi speciali o extra alla Società o su richiesta di quest'ultima.
- (f) A un Amministratore è espressamente consentito (ai fini dell'Articolo 228(1)(d) della Legge) utilizzare i beni della Società, subordinatamente alle condizioni eventualmente approvate dal Consiglio ovvero alle condizioni eventualmente approvate ai sensi dei poteri delegati dal Consiglio in conformità al presente Statuto.

- (g) Se nel corso di un'assemblea generale un Amministratore rassegna le dimissioni o viene revocato, l'assemblea provvederà a coprire la carica resasi vacante eleggendo un Amministratore, salvo ove la Società decida di diminuire il numero di Amministratori.
- (h) La carica di Amministratore si renderà vacante qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - (i) se l'Amministratore rassegna le dimissioni con preavviso scritto (in formato elettronico o in altra forma) firmato e consegnato presso la sede legale della Società;
 - (ii) se viene dichiarato fallito o addiviene a un accordo o transazione con i creditori in generale;
 - (iii) in caso di sua infermità mentale;
 - (iv) se decade dalla carica o gli viene vietato di ricoprire la carica di Amministratore in forza di un provvedimento ai sensi di legge;
 - (v) ove le sue dimissioni siano richieste dalla maggioranza degli altri Amministratori (in numero minimo di due);
 - (vi) qualora sia rimosso dalla carica con Delibera Ordinaria e
 - (vii) se è assente da quattro riunioni consecutive senza autorizzazione espressa con delibera degli Amministratori.
- (i) Qualora uno o più Soci intendano proporre una persona diversa da un Amministratore dimissionario come candidato alla carica di Amministratore, la Società dovrà esserne notificata con almeno dieci giorni di preavviso scritto (in formato elettronico o in altra forma); la notifica sarà accompagnata da una comunicazione scritta e firmata dalla persona proposta, in cui questi confermi la propria disponibilità a ricoprire la carica, **SEMPRE FERMO RESTANDO** che, con il consenso unanime dei Soci presenti all'assemblea, il presidente potrà procedere senza dette notifiche e sottoporre all'assemblea il nome della persona così proposta, purché questa confermi per iscritto la propria disponibilità a ricoprire la carica e **FERMO RESTANDO INOLTRE** che la candidatura alla carica di Amministratore di una persona che non sia un Amministratore dimissionario può venire solo da un Amministratore o da uno o più Soci le cui Azioni sommate rappresentino almeno il 2,5 per cento del Valore Patrimoniale Netto della Società nel Giorno di Negoziazione precedente la data della candidatura.
- (j) Nelle assemblee generali non verranno presentate mozioni per la nomina di due o più Amministratori mediante delibera unica, salvo ove l'assemblea abbia preventivamente approvato una delibera in tal senso senza alcun voto contrario.
- (k) Qualunque Amministratore potrà nominare in qualsiasi momento per iscritto (in formato elettronico o in altra forma), facendo pervenire tale nomina presso

la sede legale o consegnandola in occasione di una riunione degli Amministratori, qualsivoglia Amministratore o altra persona quale proprio supplente, e analogamente revocare tale nomina in ogni momento-

- (l) La nomina di un Amministratore supplente indicherà se colui che lo ha delegato cessa dalla carica o le circostanze nelle quali, se fosse Amministratore, dovrebbe lasciare la carica.
- (m) Un Amministratore supplente avrà il diritto di ricevere le convocazioni delle riunioni degli Amministratori e di partecipare e votare in veste di Amministratore alle riunioni in cui l'Amministratore che lo ha delegato non sia presente di persona e in generale a svolgere, in tali riunioni, tutte le funzioni di Amministratore spettanti al suo delegante e ai fini dello svolgimento di tali riunioni le disposizioni del presente Statuto si applicheranno come se egli (anziché il suo delegante) fosse l'Amministratore. Qualora sia egli stesso un Amministratore ovvero partecipi a tali riunioni in qualità di supplente di più di un Amministratore, i suoi diritti di voto saranno cumulativi, fermo restando comunque che ai fini del quorum conterà come uno. Se il suo delegante è temporaneamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni, la firma del supplente (autografa, in facsimile, elettronica, elettronica avanzata o in altra forma approvata dagli Amministratori) su qualsiasi delibera scritta degli Amministratori e ai fini di apporre il sigillo della Società sarà altrettanto valida della firma del delegante. Le suddette disposizioni del presente paragrafo si applicheranno altresì, mutatis mutandis, alle riunioni di qualunque comitato di cui il suo delegante faccia parte, nella misura in cui gli Amministratori abbiano facoltà di decidere all'occorrenza in merito ad eventuali comitati. Un Amministratore supplente non avrà (salvo quanto anzidetto o altrimenti previsto dal presente Statuto) il potere di agire in veste di Amministratore né sarà considerato alla stregua di un Amministratore.
- (n) Un Amministratore supplente avrà facoltà di stipulare contratti, avere interessi e trarre benefici da contratti, accordi od operazioni, nonché ottenere il rimborso delle spese e gli indennizzi in misura identica, mutatis mutandis, a quella che avrebbe se fosse un Amministratore effettivo, ma non avrà il diritto di percepire dalla Società alcun compenso a fronte della propria nomina ad Amministratore supplente, fatta eccezione per la parte (eventuale) di compenso altrimenti spettante al suo delegante, come quest'ultimo potrà all'occorrenza notificare per iscritto alla Società.

21. **AMMINISTRATORI, CARICHE E INTERESSI**

- (a) Gli Amministratori possono nominare uno o più membri del consiglio d'amministrazione alla carica di Amministratore delegato unico o congiunto o a qualunque altra carica esecutiva prevista nella Società (compresa, se ritenuto opportuno, la carica di presidente) alle condizioni e per il periodo da essi stabiliti e, fatti salvi i termini di eventuali contratti stipulati in casi particolari, possono revocare tali nomine in qualunque momento.
- (b) Un Amministratore che ricopra una delle suddette cariche esecutive percepirà i compensi - in aggiunta o in sostituzione dei propri compensi ordinari - di competenza di un Amministratore, sotto forma di stipendio, commissioni,

partecipazione agli utili o altro, ovvero parte in una forma e parte in un'altra, secondo quanto stabilito dagli Amministratori.

- (c) La nomina di un Amministratore alla carica di presidente o amministratore delegato, unico o congiunto, stabilirà automaticamente se questi decade da Amministratore, fermo restando il diritto al risarcimento per inadempimento di eventuali contratti di prestazioni tra l'Amministrazione e la Società.
- (d) La nomina di un Amministratore a un'altra carica esecutiva non stabilirà automaticamente se questi decade per qualsivoglia ragione da Amministratore, salvo ove il contratto o la delibera sulla cui base ricopre la carica lo indichi espressamente, nel qual caso resterà fermo il diritto al risarcimento per inadempimento di eventuali contratti di prestazioni tra l'Amministrazione e la Società.
- (e) Un Amministratore può ricoprire ogni altra carica o posizione retribuita all'interno della Società (tranne quella di Revisore) congiuntamente a quella di Amministratore e può fornire prestazioni professionali alla Società, alle condizioni - quanto ai compensi e ad altri aspetti - eventualmente stabilite dagli Amministratori.
- (f) Fatte salve le disposizioni della Legge e a condizione che abbia comunicato agli Amministratori la natura e l'entità dei propri eventuali interessi materiali, un Amministratore, compatibilmente con la propria carica:
 - (i) potrà partecipare o altrimenti detenere interessi in operazioni o accordi con la Società o in cui la Società detenga interessi; e
 - (ii) non sarà tenuto a rispondere alla Società, in ragione della carica ricoperta, di eventuali benefici tratti da tale carica o posizione ovvero da operazioni, accordi o interessi in dette società e tali operazioni o accordi non saranno da evitare in considerazione di siffatti interessi o benefici.
- (g) Nessun Amministratore o candidato Amministratore decadrà dalla carica per aver concluso contratti con la Società in qualità di fornitore, acquirente o altro, né si dovranno evitare in alcun modo tali contratti, o qualunque tipo di contratto o accordo stipulato dall'altra società (o per conto di essa) in cui un Amministratore abbia interessi di qualunque tipo; inoltre, nessun Amministratore che abbia stipulato tale tipo di contratto o abbia tali interessi sarà chiamato a rispondere alla Società di profitti realizzati mediante tali contratti o accordi in considerazione della sua carica o del rapporto fiduciario che ne deriva. L'Amministratore dovrà tuttavia dichiarare la natura del proprio interesse nel corso della riunione degli Amministratori in cui la conclusione del contratto o dell'accordo viene discussa per la prima volta ovvero - se alla data di tale riunione l'Amministratore non ha interessi nel contratto o nell'accordo proposto - in occasione della prima riunione che si tiene dopo che gli abbia acquisito tali interessi e laddove acquisisca interessi in un contratto o accordo dopo la conclusione dello stesso, in occasione della prima riunione degli Amministratori convocata dopo tale acquisizione.

- (h) Una copia di ogni dichiarazione rilasciata e comunicazione inviata ai sensi del presente Articolo sarà riportata entro tre giorni dal relativo rilascio o invio in un registro tenuto a tal fine. Tale registro sarà consultabile gratuitamente dagli Amministratori, dal Segretario, dalla Società di Revisione o dai Soci presso la sede legale della Società e sarà presentato a ogni assemblea generale della Società e a ciascuna riunione degli Amministratori, ove un Amministratore ne faccia richiesta in tempo utile a consentirne la presentazione all'assemblea o riunione.
- (i) Ai fini del presente Articolo:
- (i) una comunicazione generale inviata agli Amministratori per informare che un Amministratore deve essere considerato come avente un interesse, della natura e dell'entità specificate nella stessa, in un'operazione o un accordo in cui un soggetto o una classe di soggetti specificati detenga interessi, sarà considerata un'informativa dell'interesse dell'Amministratore in siffatta operazione, della natura e dell'entità così specificate; e
 - (ii) un interesse di cui un Amministratore non sia a conoscenza e di cui sia irragionevole ritenere che possa avere conoscenza, non sarà considerato come un suo interesse.
- (j) Salvo altrimenti stabilito dal presente Statuto, un Amministratore non voterà nelle riunioni degli Amministratori o di comitati degli stessi in merito a delibere concernenti questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessi sostanziali o compiti in conflitto effettivo o potenziale con gli interessi della Società. Salvo diverse deliberazioni, un Amministratore non sarà conteggiato ai fini del quorum presente a una riunione in cui si discute una questione in merito alla quale non abbia diritto di voto.
- (k) Un Amministratore avrà il diritto (in assenza di interessi sostanziali diversi da quelli sotto indicati) di votare (e di essere conteggiato ai fini del quorum) in merito a qualsiasi delibera concernente una delle seguenti questioni, ossia:
- (i) la concessione di fideiussioni, garanzie o indennità a detto Amministratore per somme da esso prestate alla Società o una sua Controllata o Consociata od obblighi dallo stesso contratti su richiesta o a beneficio della Società o di una sua Controllata o Consociata;
 - (ii) la concessione a terzi di fideiussioni, garanzie o indennità a fronte di un debito o un'obbligazione della Società o di una sua Controllata o Consociata di cui l'Amministratore in questione abbia assunto responsabilità, in tutto o in parte, mediante una garanzia o indennità o fideiussione;
 - (iii) qualsiasi proposta concernente un'offerta di azioni o altri titoli della Società o una sua Controllata o Consociata ai fini di sottoscrizione, acquisto o scambio, ove in detta offerta l'Amministratore abbia o preveda di avere interessi in qualità di partecipante alla sottoscrizione o sub-sottoscrizione; o

- (iv) proposte riguardanti altre società in cui abbia interessi, direttamente o indirettamente, sia come funzionario che come azionista o in altra veste, a condizione che l'Amministratore non detenga il 5 per cento o più delle azioni emesse - di qualunque classe - di tale società o dei diritti di voto a disposizione dei soci di detta società, in quanto ai fini del presente Articolo siffatti interessi sono considerati interessi sostanziali in qualunque circostanza.
- (l) Laddove siano esaminate proposte per la nomina (compresa la definizione o modifica dei termini della nomina) di due o più Amministratori a cariche o incarichi all'interno della Società, tali proposte possono essere divise e valutate separatamente per ogni Amministratore, nel qual caso ciascuno degli Amministratori interessati (se non altrimenti esclusi dal voto) avrà il diritto di votare (e di essere conteggiato ai fini del quorum) per ciascuna delibera, eccettuata quella riguardante la propria nomina.
- (m) Nessuna disposizione dell'Articolo 228(1)(e) della Legge impedirà a un Amministratore di contrarre un impegno che sia stato approvato dal Consiglio ovvero approvato ai sensi dei poteri eventualmente delegati dal Consiglio in conformità al presente Statuto. Spetterà a ogni Amministratore ottenere la previa approvazione del Consiglio, prima di contrarre qualsiasi impegno consentito dagli Articoli 228(1)(e)(ii) e 228(2) della Legge.
- (n) Qualora, nel corso di una riunione degli Amministratori o di un comitato degli stessi, venga sollevata la questione della materialità degli interessi di un Amministratore o del diritto di un Amministratore al voto, e la questione non venga risolta con la volontaria astensione di tale Amministratore dal voto, la questione potrà essere deferita, prima della conclusione della riunione, al presidente la cui decisione in merito a tutti gli Amministratori, tranne se stesso, sarà definitiva e inappellabile.
- (o) Ai fini del presente Articolo, gli interessi detenuti dal coniuge o da un figlio minorenni di un Amministratore saranno considerati come interessi dell'Amministratore stesso e - nel caso di un Amministratore supplente - gli interessi detenuti dal delegante saranno considerati come interessi dell'Amministratore supplente.
- (p) La Società, con Delibera Ordinaria, può sospendere o mitigare in qualsiasi misura le disposizioni di cui al presente Articolo, ovvero ratificare operazioni non regolarmente autorizzate in quanto contravvengono a una disposizione del presente Articolo.

22. **POTERI DEGLI AMMINISTRATORI**

- (a) Le attività della Società saranno gestite dagli Amministratori, che potranno esercitare tutti i poteri della Società il cui esercizio non è attribuito dalla Legge, dai Regolamenti o dal presente Statuto alla Società per mezzo dell'assemblea generale, a condizione comunque che le disposizioni della Legge, dei Regolamenti e degli articoli del presente Statuto non siano in conflitto con le suddette norme istituite dalla Società in sede di assemblea generale, fermo restando che nessuna norma deliberata dalla Società in

assemblea generale invaliderà alcun atto precedente degli Amministratori che sarebbe stato valido se tale norma non fosse stata istituita. I poteri generali conferiti dal presente Articolo non saranno limitati o ridotti da facoltà o poteri speciali conferiti agli Amministratori da questo o altri Articoli dello Statuto.

- (b) Assegni, pagherò, cambiali, tratte e altri strumenti negoziabili o trasferibili a carico della Società, nonché ogni altra ricevuta per somme versate alla Società o a un comparto, saranno firmati, tratti, accettati, avallati o comunque eseguiti, a seconda dei casi, nel modo di volta in volta stabilito dagli Amministratori mediante delibera.
- (c) Gli Amministratori potranno esercitare tutti i poteri della Società di investire la totalità o parte dei fondi della stessa come autorizzato dal presente Statuto.
- (d) Gli Amministratori potranno esercitare i poteri di voto conferiti dalle azioni di qualsiasi altra società detenuta o posseduta dalla Società con le modalità da essi ritenute appropriate sotto tutti gli aspetti e in particolare esercitare i loro poteri di voto a favore di delibere che decretino la nomina degli Amministratori o uno di essi quali amministratori o funzionari di tale altra società ovvero che prevedano il pagamento di compensi agli amministratori o funzionari di detta altra società.

23. POTERI DI ASSUNZIONE DI PRESTITI E COPERTURE

Fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai Regolamenti e dal Prospetto per un comparto ovvero stabilite dalla Banca Centrale, gli Amministratori potranno esercitare tutti i poteri della Società di assumere prestiti, ipotecarne o gravarne l'impresa, i beni o parte degli stessi.

24. ATTI DELLE RIUNIONI DEGLI AMMINISTRATORI

- (a) Gli Amministratori potranno riunirsi per il disbrigo delle funzioni, aggiornarsi e altrimenti programmare le proprie riunioni nel modo ritenuto opportuno. Le questioni sollevate nel corso di una riunione saranno decise a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, il presidente avrà diritto a un secondo, e decisivo, voto. In qualsiasi momento un Amministratore potrà, e il Segretario - su richiesta di un Amministratore – dovrà, convocare una riunione degli Amministratori. Tutte le riunioni degli Amministratori si terranno in Irlanda.
- (b) Il quorum necessario per la definizione delle questioni all'attenzione del degli Amministratori può essere stabilito dagli Amministratori stessi, ovvero resta altrimenti stabilito nel numero di due.
- (c) -Gli Amministratori permanenti o l'Amministratore permanente unico possono svolgere le loro funzioni nonostante eventuali cariche vacanti all'interno del Consiglio di amministrazione, ma qualora e fino a quando il numero degli Amministratori scenda al di sotto del minimo stabilito dalle, o conformemente alle, disposizioni del presente Statuto

- l'Amministratore o gli Amministratori permanenti potranno compiere unicamente gli atti necessari allo scopo di coprire le cariche rese vacanti o di convocare assemblee generali della Società e null'altro. Qualora non vi fosse alcun Amministratore in grado di o disposto ad agire, due Soci potranno convocare un'assemblea generale allo scopo di nominare gli Amministratori.
- (d) Gli Amministratori potranno di volta in volta eleggere o destituire un presidente e, qualora lo ritengano opportuno, un vicepresidente e stabilire il periodo per il quale debbano rispettivamente restare in carica.
 - (e) Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiederà tutte le riunioni degli Amministratori, ma in mancanza del presidente e vicepresidente, ovvero laddove trascorsi cinque minuti dall'ora fissata per lo svolgimento di una riunione non siano presenti né l'uno né l'altro, gli Amministratori presenti potranno scegliere uno di loro come presidente dell'assemblea.
 - (f) Una delibera in forma scritta (in formato elettronico o in altra forma) firmata (con firma autografa, in facsimile, elettronica, elettronica avanzata o in altra forma approvata dagli Amministratori) da tutti gli Amministratori al momento aventi diritto a ricevere la convocazione e di votare alle riunioni dei medesimi sarà valida ed efficace come una delibera approvata durante una riunione degli Amministratori regolarmente convocata e potrà consistere di vari documenti in forma simile, ognuno sottoscritto da uno o più Amministratori. Una delibera in forma scritta (in formato elettronico o in altra forma) sarà considerata firmata nel paese o nel luogo in cui appone la firma l'ultimo firmatario della delibera stessa.
 - (g) Una riunione degli Amministratori al momento in carica per la quale sussiste il quorum, avrà competenza a esercitare tutti i poteri e le discrezionalità al momento esercitabili dagli Amministratori stessi.
 - (h) Gli Amministratori potranno delegare qualsiasi loro potere a comitati costituiti da membri del Consiglio d'Amministrazione da essi ritenuti appropriati. Le riunioni e gli atti di tali comitati dovranno essere conformi ai requisiti in materia di quorum previsti dalle disposizioni di cui all'Articolo 24(b) e saranno disciplinati dalle disposizioni del presente Statuto in materia di riunioni e atti degli Amministratori nella misura in cui siano applicabili e non sostituiti da eventuali regolamenti imposti dagli Amministratori stessi.
 - (i) Gli Amministratori potranno, mediante delibera permanente o altra modalità, delegare i propri poteri in materia di emissione e rimborso di azioni e calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle azioni, dichiarazione dei dividendi, nonché tutte le mansioni di gestione e amministrazione relative alla Società, all'Agente Amministrativo/al Gestore (a seconda del caso) o a qualunque Funzionario debitamente autorizzato, nel rispetto dei termini e delle condizioni da essi stessi stabiliti, a loro assoluta discrezione.
 - (j) Gli Amministratori potranno delegare i propri poteri in materia di gestione delle attività della Società al Gestore/Gestore degli Investimenti (a seconda del caso) o loro sub-delegati, a qualunque Funzionario debitamente autorizzato o

altro soggetto, nel rispetto dei termini e delle condizioni da essi stessi stabiliti, a loro assoluta discrezione.

- (k) Tutti gli atti posti in essere in una riunione degli Amministratori o di un comitato degli stessi o da un soggetto autorizzato dagli Amministratori saranno validi, anche qualora in seguito si rilevasse un vizio nella nomina o autorizzazione di tali Amministratori o soggetto operante come anzidetto, ovvero l'inidoneità o le dimissioni o la mancanza di diritto di voto, come se ciascun soggetto siffatto fosse stato debitamente nominato e idoneo e avesse continuato a essere Amministratore e avuto diritto di voto.
- (l) Gli Amministratori provvederanno a verbalizzare quanto segue:
 - (i) tutte le nomine di funzionari effettuate dagli Amministratori;
 - (ii) i nomi degli Amministratori presenti a ciascuna riunione degli stessi e di qualsiasi comitato di Amministratori; e
 - (iii) tutte le delibere e gli atti di tutte le assemblee della Società e delle riunioni degli Amministratori e di comitati di Amministratori.
- (m) I verbali di cui all'Articolo 24 (l) del presente Statuto, se recanti quella che si afferma essere la firma (autografa, in facsimile, elettronica, elettronica avanzata o in altra forma approvata dal Consiglio di Amministrazione) del presidente della riunione nella quale si sono svolti gli atti in oggetto, o del presidente della riunione successiva, costituiranno fino a prova contraria dimostrazione conclusiva degli atti relativi.
- (n) Un Amministratore potrà partecipare a una riunione degli Amministratori o di un comitato degli stessi mediante teleconferenza o altro sistema di telecomunicazione per il cui tramite tutti i partecipanti alla riunione possano udire gli altri parlare e la partecipazione a siffatta riunione sarà considerata come presenza in persona alla riunione stessa.

25. **SEGRETARIO**

Il Segretario sarà nominato dagli Amministratori. Tutto ciò che il Segretario deve o è autorizzato a svolgere potrà - ove tale carica sia vacante o per qualsivoglia ragione non vi sia un Segretario in grado di operare - essere svolto da un Segretario assistente o vicario ovvero, in assenza di un Segretario assistente o vicario in grado di svolgere le funzioni, da un funzionario della Società al tal fine generalmente o specificamente autorizzato dagli Amministratori, FERMO RESTANDO CHE laddove le disposizioni del presente Statuto richiedano o consentano che un determinato atto venga eseguito da un Amministratore e dal Segretario, tali disposizioni non si riterranno rispettate se l'atto viene eseguito dalla stessa persona che svolge le funzioni sia di Amministratore che di Segretario, effettivo o vicario.

26. **SIGILLO DELLA SOCIETÀ**

- (a) Gli Amministratori provvederanno alla custodia del sigillo della Società. Il sigillo sarà usato unicamente dietro autorizzazione degli Amministratori o di

un comitato di Amministratori, a sua volta in tal senso autorizzato dagli Amministratori stessi. Gli Amministratori potranno, come di volta in volta da essi ritenuto opportuno, stabilire quali e quanti soggetti possano autenticare l'apposizione del sigillo e salvo diversamente stabilito, l'apposizione del sigillo sarà autenticata da due Amministratori o da un Amministratore e dal Segretario, ovvero altro soggetto regolarmente autorizzato dagli Amministratori, i quali potranno anche autorizzare soggetti diversi per scopi differenti.

- (b) Gli Amministratori potranno mediante delibera stabilire, in via generale o in determinati casi particolari, che la firma dei soggetti autenticanti l'apposizione del sigillo possa essere apposta con un mezzo meccanico da definirsi nella relativa delibera oppure che il certificato in questione non debba recare alcuna firma.
- (c) Ai fini del presente Articolo, l'apposizione del sigillo richiesto per qualsiasi atto in formato elettronico avverrà per mezzo di una firma elettronica avanzata basata su di un certificato qualificato di un Amministratore e del Segretario, o di un secondo Amministratore, ovvero di un altro soggetto a tal fine nominato dagli Amministratori.

27. **DIVIDENDI**

- (a) Gli Amministratori potranno, come di volta in volta da essi ritenuto opportuno, erogare i dividendi su azioni della Società a loro giudizio giustificati, fatte salve eventuali politiche in materia di dividendi indicate nel Prospetto del comparto pertinente.
- (b) Salvo diversamente previsto nel Prospetto, l'importo disponibile per la distribuzione in un Periodo Contabile sarà pari alla somma delle plusvalenze nette realizzate e non realizzate della Società e dei proventi percepiti dalla Società o dal comparto interessato (sotto forma di dividendi, interessi, plusvalenze o altro) durante il Periodo Contabile, subordinatamente alle correzioni in ordine alle azioni eventualmente appropriate a titolo di:
 - (i) aumento o riduzione di un importo al fine di correggere gli effetti di vendite o riacquisti, con i dividendi o esclusi i dividendi;
 - (ii) aggiunta di un importo che rappresenti eventuali interessi o dividendi o altri utili maturati ma non incassati dal comparto alla chiusura del Periodo Contabile, e deduzione di un importo che rappresenti (qualora in un precedente Periodo Contabile sia stata applicata una correzione mediante aggiunta) eventuali interessi o dividendi o altri utili maturati alla chiusura del Periodo Contabile precedente;
 - (iii) aggiunta dell'(eventuale) importo disponibile per la distribuzione, ma non distribuito, relativo al Periodo Contabile precedente;
 - (iv) aggiunta di un importo che rappresenti un rimborso fiscale stimato o effettivo in seguito a domande di sgravi delle imposte societarie o esenzioni sulla doppia imposizione o altro;

- (v) deduzioni dell'importo di un'imposta o altra obbligazione prevista o effettiva che debba essere pagata con gli utili della Società o di un comparto;
- (vi) deduzione di un importo che rappresenti la partecipazione agli utili versati in seguito ad annullamento di azioni durante il Periodo Contabile;
- (vii) deduzione di un importo ritenuto appropriato dalla Società con l'approvazione della Società di Revisione, per Spese Preliminari se dovute dalla Società, Imposte e Oneri, compresi onorari, da versare al Depositario, all'Agente Amministrativo o al Gestore degli Investimenti; spese relative o conseguenti a eventuali modifiche allo statuto e all'atto costitutivo allo scopo di garantire che la Società operi in modo conforme a eventuali leggi entrate in vigore dopo la data di costituzione, nonché altre modifiche apportate in seguito a delibere della Società; tali spese comprenderanno costi, oneri, onorari professionali ed esborsi sostenuti in buona fede per il calcolo, la richiesta o il reclamo di sgravi e versamenti fiscali e gli interessi pagati o da pagare su finanziamenti SEMPRE FERMO RESTANDO che la Società non sarà tenuta responsabile di eventuali errori di calcolo dei rimborsi sulle imposte societarie o su doppie imposizioni previsti a titolo di crediti di imposta o di utili, e qualora tali calcoli dovessero risultare non corretti in tutto e per tutto, gli Amministratori provvederanno a fare in modo che eventuali ammanchi o surplus vengano corretti nel Periodo Contabile in cui viene effettuata una ulteriore o definitiva liquidazione di tale rimborso fiscale od obbligazione o richiesta di sgravio, o in cui viene stabilito l'importo di tale utile previsto, e non saranno effettuate correzioni sui dividendi precedentemente dichiarati; e
- (viii) deduzione di eventuali importi dichiarati come distribuzioni ma non ancora distribuiti.

Gli Amministratori possono dichiarare tali dividendi anche sulle azioni o su qualunque classe di azioni a valere sul capitale della classe pertinente, a condizione che nel Prospetto sia riportata un'informativa appropriata relativa a tale politica di distribuzione in conformità ai requisiti della Banca Centrale.

- (c) Gli Amministratori potranno distribuire in natura tra i Soci, a titolo di dividendo o in altro modo, qualunque parte delle attività della Società.
- (d) Le azioni varranno come dividendi secondo le modalità stabilite dagli Amministratori.
- (e) La dichiarazione di un dividendo da parte degli Amministratori potrà specificare che esso sarà versato ai soggetti iscritti nel registro come Soci alla chiusura delle attività a una particolare data; in tal caso, il dividendo sarà dovuto a tali soggetti in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni registrate a tale data, fatti comunque salvi i diritti inter se, in ordine a tali dividendi, dei cedenti e dei cessionari di azioni.

- (f) La Società potrà versare i dividendi o altri importi dovuti a fronte di azioni mediante bonifico (su un conto bancario indicato dal detentore o, in caso di detentori congiunti, un conto bancario indicato dal detentore congiunto iscritto per primo nel registro) oppure a mezzo di assegno o mandato di pagamento inviato per posta ordinaria al recapito del Socio risultante nel Registro o, nel caso di detentori congiunti, al detentore il cui nome e indirizzo appaiono per primi nel Registro, ovvero al soggetto e all'indirizzo eventualmente indicati per iscritto (in formato elettronico o in altra forma dal detentore o detentori congiunti; la Società non sarà ritenuta responsabile in caso di perdite subite in conseguenza di tale trasmissione.
- (g) Nessun dividendo o altro importo dovuto a un detentore di azioni comporterà interessi passivi a carico della Società. Tutti i dividendi non incassati e gli altri importi dovuti come anzidetto potranno essere investiti o altrimenti impiegati a beneficio della Società fino a quando richiesti dagli aventi diritto. Il versamento da parte della Società di eventuali dividendi non incassati, o altri importi dovuti a fronte di azioni, in un conto separato non trasformerà la Società in fiduciario degli stessi. I diritti sugli eventuali dividendi non incassati dopo sei anni dalla data in cui essi siano divenuti inizialmente esigibili decadranno automaticamente senza che sia necessaria alcuna dichiarazione o altra azione da parte della Società.
- (h) A scelta di un Socio, gli Amministratori potranno destinare tutti i dividendi dichiarati sulle azioni detenute dal Socio interessato all'emissione di azioni aggiuntive della Società al Socio stesso, al Valore Patrimoniale Netto vigente al momento della dichiarazione di tali dividendi e alle condizioni di volta in volta deliberate dagli Amministratori medesimi, fermo restando tuttavia che ogni Socio avrà facoltà di scegliere di incassare un dividendo in contanti a fronte delle azioni da esso detenute.
- (i) Gli Amministratori potranno stabilire che i Soci abbiano il diritto di scegliere di ricevere, in sostituzione di eventuali dividendi (o parte di essi), l'emissione di altre azioni del comparto pertinente interamente liberate. In tale eventualità si applicheranno le seguenti disposizioni:
- (i) il numero di azioni aggiuntive (comprese eventuali frazioni) da emettere in sostituzione dell'importo del dividendo sarà pari al valore dell'importo del dividendo in oggetto alla data di dichiarazione dello stesso;
 - (ii) il dividendo (o la parte di dividendo per cui è stato accordato il diritto di scelta) non sarà dovuto su azioni per le quali sia stata debitamente esercitata la scelta a favore delle azioni ("Azioni Scelte"); in sua sostituzione, saranno emesse ulteriori azioni a favore dei detentori delle Azioni Scelte sulla base calcolata come anzidetto e a tal fine gli Amministratori capitalizzeranno un importo pari al valore complessivo dei dividendi per i quali siano state esercitate le scelte e destineranno lo stesso a liberare completamente il quantitativo appropriato di azioni non emesse;

- (iii) le azioni aggiuntive così emesse avranno a tutti gli effetti i medesimi diritti delle azioni interamente liberate al momento in circolazione, fatta unicamente eccezione per la compartecipazione al relativo dividendo (o azioni scelte in sua sostituzione);
- (iv) gli Amministratori potranno adottare tutte le misure e compiere tutte le azioni necessarie o appropriate per dare corso a tale capitalizzazione e hanno pieni poteri di provvedere nella maniera a loro giudizio opportuna nel caso di azioni che risultassero distribuibili in frazioni, in modo da ignorare o arrotondare per eccesso detti diritti a frazioni di azioni ovvero da consentire che il beneficio di detti diritti maturi a favore della Società oppure che la Società emetta Frazioni di Azioni; e
- (v) gli Amministratori potranno in qualsiasi momento decidere che i diritti di scelta non sussistano per un Socio il cui indirizzo iscritto nel Registro rientri in un territorio in cui, in assenza di una dichiarazione di registrazione o altre formalità specifiche, la diffusione di un'offerta di diritti di scelta sia o possa risultare illecita e in tal caso le disposizioni suddette dovranno essere lette ed interpretate subordinatamente a tale decisione.
- (j) Gli Amministratori potranno, previa approvazione di una Delibera Ordinaria, distribuire in natura agli azionisti, a titolo di dividendo o in altro modo, qualunque attività della Società le attività su cui gravano obbligazioni accessorie).
- (k) Laddove la Società si proponga di versare una distribuzione a un Socio, avrà facoltà di detrarre dalla distribuzione l'importo eventualmente necessario ad assolvere la propria obbligazione fiscale in ordine a tale distribuzione e provvederà al pagamento dell'imposta dovuta.

28. SOCI IRREPERIBILI

- (a) La Società avrà il diritto di riacquistare le azioni di un Socio o le azioni spettanti a un soggetto per trasmissione, nonché di confiscare i dividendi dichiarati e rimasti non incassati per un periodo di sei anni, qualora si verificano le seguenti condizioni:
 - (i) per un periodo di sei anni nessuno degli assegni, certificati azionari o di conferma della proprietà delle azioni inviati dalla Società per posta con lettera preaffrancata indirizzata al Socio o all'avente diritto alle azioni per trasmissione all'indirizzo iscritto nel Registro o all'ultimo indirizzo noto indicato dal Socio o dall'avente diritto alle azioni per trasmissione cui devono essere inviati assegni, certificati azionari o di conferma della proprietà delle azioni è stato incassato od oggetto di accusata ricevuta e la Società non abbia ricevuto alcuna comunicazione dal Socio o dall'avente diritto alle azioni per trasmissione (a condizione che durante tale periodo di sei anni siano divenuti pagabili almeno tre dividendi a fronte delle azioni di pertinenza);

- (ii) alla scadenza del suddetto periodo di sei anni, mediante avviso inviato per posta con lettera preaffrancata indirizzata al Socio o al soggetto che, per trasmissione, ha acquisito diritto all'azione, al relativo indirizzo iscritto nel Registro ovvero all'ultimo indirizzo noto indicato dal Socio o dall'avente diritto per trasmissione, oppure mediante comunicazione su un quotidiano nazionale pubblicato in Irlanda o diffuso nell'area in cui si trova l'indirizzo di cui all'Articolo 28(a)(i), la Società abbia notificato l'intenzione di riacquistare tali azioni;
 - (iii) durante i tre mesi successivi alla data della suddetta comunicazione e prima dell'esercizio della facoltà di riacquisto, la Società non abbia ricevuto alcuna comunicazione dal Socio o dal soggetto che ha acquisito diritto per trasmissione; e
 - (iv) nel caso in cui le azioni siano quotate in una borsa valori, la Società abbia preventivamente notificato per iscritto – alla sezione competente della borsa valori interessata – l'intenzione di riacquistare dette azioni, ove sia tenuta a farlo ai sensi del regolamento di detta borsa valori.
- (b) La Società attribuirà al Socio o all'avente diritto alle azioni i proventi netti di tale riacquisto, imputando tutti i relativi importi a un conto fruttifero separato che costituirà una passività permanente della Società, la quale sarà considerata debitore e non amministratore fiduciario di tale importo nei confronti del Socio o altro avente diritto.

29. **BILANCI**

- (a) Gli Amministratori provvederanno a fare tenere i libri contabili (eventualmente anche in formato elettronico) necessari per lo svolgimento delle proprie attività o conformemente ai requisiti della Legge e dei Regolamenti, al fine di poter redigere il bilancio della Società.
- (b) I libri contabili saranno tenuti presso la sede legale o, subordinatamente all'Articolo 283 della Legge, in altro luogo o luoghi ritenuti opportuni dagli Amministratori e saranno in ogni momento ispezionabili dagli Amministratori stessi, fermo restando che nessuno, all'infuori di un Amministratore, della Società di Revisione o della Banca Centrale avrà il diritto di ispezionare i bilanci o i libri contabili della Società, se non dietro preavviso di dieci giorni alla Società e in conformità alle disposizioni della Legge o dei Regolamenti o come autorizzato dagli Amministratori o dall'assemblea generale della Società.
- (c) Il bilancio civilistico della Società e le relazioni richieste dalla Legge e dai Regolamenti saranno redatti alla chiusura di ogni esercizio finanziario della Società, come di volta in volta stabilito dagli Amministratori e certificati dalla Società di Revisione, nonché presentati ogni anno alla Società in occasione dell'assemblea generale annuale, unitamente a una copia della relazione degli Amministratori e della relazione della Società di Revisione. Tali bilanci dovranno comprendere uno stato patrimoniale, un conto economico dettagliato per l'esercizio finanziario, una relazione sulle attività svolte nell'esercizio finanziario e altre informazioni richieste dai Regolamenti, nonché qualunque

dato significativo che consenta agli investitori di formulare un giudizio informato sullo sviluppo delle attività della Società e i suoi risultati. La relazione della Società di Revisione verrà letta durante l'assemblea generale annuale.

- (d) Almeno una volta l'anno gli Amministratori faranno redigere una Relazione Annuale sulla gestione della Società. La Relazione Annuale comprenderà bilancio civilistico della Società, debitamente certificato dalla Società di Revisione, la Relazione degli Amministratori e la Relazione della Società di Revisione, come previsto dall'Articolo 29(c), e dovrà essere nella forma approvata dalla Banca Centrale e contenere le informazioni richieste dai Regolamenti e dalla Legge. A tale Relazione Annuale, saranno accluse le ulteriori informazioni e relazioni eventualmente specificate dalla Banca Centrale.
- (e) Una copia della Relazione Annuale comprendente il bilancio civilistico della Società (con tutti gli allegati previsti per legge) da sottoporre all'assemblea generale annuale della Società unitamente a una copia della relazione degli Amministratori e della relazione della Società di Revisione sarà inviata dalla Società (per posta ordinaria, o per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica approvato dagli Amministratori) a tutti gli aventi diritto a ricevere tali documenti ai sensi della Legge e dei Regolamenti e - nel caso in cui parte delle azioni fosse quotata in una borsa valori - il prescritto numero di copie dei suddetti documenti sarà inoltrato contemporaneamente a tale borsa almeno ventuno Giorni Utili prima della data fissata per l'assemblea generale annuale, fermo restando che nel caso di documenti inviati per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica approvato dagli Amministratori, tali documenti saranno inviati conformemente all'Articolo 31(a). Una copia cartacea della Relazione Annuale sarà consultabile su richiesta presso la sede legale della Società.
- (f) La certificazione della Società di Revisione allegata alla Relazione Annuale e al bilancio citato nel presente Statuto, dovrà attestare che il bilancio o il rendiconto rispettivamente allegati (a seconda del caso) sono stati esaminati unitamente ai relativi libri e scritture contabili della Società e del Gestore (a seconda del caso) e che la Società di Revisione ha ottenuto tutte le informazioni e le delucidazioni da essa richieste; la Società di Revisione riferirà altresì se il bilancio sia stato a suo giudizio redatto in modo corretto in accordo con detti libri e scritture contabili, presenti un quadro equo e veritiero della situazione della Società e se sia stato a suo parere stilato in modo corretto in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
- (g) La Società dovrà redigere una relazione semestrale non sottoposta a revisione per il semestre immediatamente successivo alla data della sua ultima Relazione Annuale. Tale relazione semestrale dovrà essere nella forma approvata dalla Banca Centrale e contenere le informazioni da essa richieste.
- (h) Una copia di tale relazione semestrale sarà inviata dalla Società (per posta ordinaria o per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica) su richiesta, gratuitamente ed entro due mesi dalla chiusura del semestre di riferimento, a ogni soggetto avente diritto a riceverla ai sensi della

Legge e dei Regolamenti, fermo restando che nel caso di documenti inviati per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica approvato dagli Amministratori, tali documenti saranno inviati conformemente all'Articolo 31(a).

30. **REVISIONE CONTABILE**

- (a) La Società nominerà una Società di Revisione che resterà in carica fino alla revoca dell'incarico in conformità alla Legge.
- (b) Qualora la nomina della Società di Revisione non avvenga nel corso di un'assemblea generale annuale, il Minister for Enterprise, Trade and Employment (Ministro per le Imprese, il Commercio e il Lavoro) al momento in carica potrà, su richiesta di qualunque Socio, nominare la Società di Revisione della Società per l'anno in corso e fissare il compenso che la Società dovrà corrispondere a tale Società di Revisione per i servizi prestati.
- (c) La nomina e la revoca della Società di Revisione e l'accertamento dell'idoneità alla nomina quale Società di Revisione della Società, saranno disciplinati dalle disposizioni della Legge.
- (d) Un soggetto, all'infuori di una Società di Revisione uscente, non potrà essere nominato Società di Revisione nel corso di un'assemblea generale annuale salvo ove un Socio abbia notificato alla Società l'intenzione di proporre detto soggetto per la carica di Società di Revisione con un preavviso di almeno ventotto giorni prima della data fissata per l'assemblea generale annuale e gli Amministratori dovranno inviare copia di tale comunicazione alla Società di Revisione uscente e darne notifica ai Soci in conformità all'Articolo 396 della Legge.
- (e) La prima Società di Revisione sarà nominata dagli Amministratori precedentemente alla prima assemblea generale e resterà in carica fino alla conclusione della prima assemblea generale annuale salvo ove non sia già stata destituita con delibera della Società in sede di assemblea generale, nel qual caso i Soci nel corso di tale assemblea potranno nominare la Società di Revisione.
- (f) Il compenso della Società di Revisione sarà approvato dalla Società nel corso di un'assemblea generale o con le modalità stabilite dalla Società.
- (g) La Società di Revisione esaminerà i libri, le scritture contabili e i documenti giustificativi eventualmente ritenuti necessari per l'adempimento delle proprie mansioni.
- (h) La relazione della Società di Revisione ai Soci riguardo ai bilanci della Società sottoposti a revisione comprenderà le informazioni previste dall'Articolo 29(f) e in particolare preciserà se, a parere della Società di Revisione stessa, lo stato patrimoniale e il conto economico forniscono un quadro equo e veritiero della situazione patrimoniale della Società e dei suoi risultati economici per il periodo in oggetto.

- (i) La Società metterà a disposizione della Società di Revisione un elenco di tutti i libri contabili da essa tenuti e concederà alla Società di Revisione in qualunque ragionevole momento il diritto di accedere ai propri libri, scritture e documenti giustificativi. La Società di Revisione avrà facoltà di richiedere ai Funzionari e ai dipendenti della Società le informazioni e delucidazioni necessarie per l'adempimento delle proprie mansioni.
- (j) La Società di Revisione avrà il diritto di presenziare a tutte le assemblee generali della Società in cui si debbano presentare bilanci da essa esaminati od oggetto di una sua relazione e potrà rilasciare tutte le dichiarazioni o spiegazioni che desidera in relazione a tali documenti contabili; l'avviso di convocazione di ogni siffatta assemblea sarà notificato alla Società di Revisione con le stesse modalità previste per i Soci.
- (k) La Società di Revisione potrà essere rieledda.

31. COMUNICAZIONI

- (a) Eventuali comunicazioni o documenti da inviare, notificare o consegnare conformemente al presente Statuto a/da qualsiasi soggetto dovranno essere in forma scritta (in formato elettronico o in altra forma) a condizione che: (i) nel caso di comunicazioni o documenti da inviare, notificare o consegnare per posta elettronica, tali comunicazioni o documenti siano inviati all'indirizzo del/i destinatario/i da questi a tal fine indicato alla Società; e (ii) laddove un Socio non abbia indicato alla Società alcun indirizzo allo scopo di ricevere posta elettronica, tali comunicazioni o documenti possano essere consultati dai Soci su un sito web tenuto dalla Società o per suo conto e comunicato ai Soci.
- (b) La firma (autografa, in facsimile, elettronica, elettronica avanzata o in altra forma approvata dagli Amministratori) di qualsiasi comunicazione o documento inviato dalla Società può essere scritta (in formato elettronico o in altra forma) o stampata.
- (c) Eventuali comunicazioni o altri documenti che devono essere notificati o inviati a un Socio saranno ritenuti debitamente dati se inviati per posta o lasciati all'indirizzo del Socio iscritto nel Registro e, nel caso di Soci congiunti, se tali documenti sono stati notificati o inviati al primo nome indicato nel Registro ovvero (salvo nel caso di un Avviso di Convocazione di Assemblea Generale della Società) se il testo intero della comunicazione o dei documenti viene pubblicato in un quotidiano irlandese a diffusione nazionale o altra pubblicazione di volta in volta stabilita dalla Società, diffusa in qualsiasi paese in cui sono commercializzate le azioni della Società, ovvero viene pubblicato su tali mezzi di informazione un annuncio indicante dove è possibile richiedere copie di tali comunicazioni o documenti.
- (d) Eventuali comunicazioni o documenti inviati per posta o consegnati all'indirizzo di un Socio iscritto nel Registro saranno considerati debitamente notificati o inviati, indipendentemente dal fatto che il Socio in questione sia deceduto o fallito e che la Società o il Gestore abbiano avuto comunicazione

di tale decesso o fallimento e tale notifica sarà considerata valida al ricevimento da parte di tutti soggetti interessati (congiuntamente con il Socio o in quanto successori o aventi causa) alle azioni in oggetto; detta comunicazione si considera ricevuta dai Soci ventiquattro ore dopo l'ora dell'invio.

- (e) Eventuali certificati o comunicazioni o altri documenti inviati per posta o consegnati all'indirizzo del Socio iscritto nel Registro, ovvero trasmessi dalla Società o dal Gestore conformemente alle istruzioni impartite dal Socio, saranno così inviati, consegnati o trasmessi a rischio e pericolo del Socio in questione e l'invio, la notifica o la consegna degli stessi saranno considerati effettuati allo scadere delle ventiquattro ore successive all'invio della busta contenente i documenti. A comprova dell'avvenuta consegna sarà sufficiente dimostrare che la busta recava l'indirizzo e l'affrancatura corretti e che è stata spedita.
- (f) Eventuali comunicazioni da dare, notificare o consegnare conformemente al presente Statuto possono essere inviate per posta elettronica o altro mezzo di comunicazione elettronica approvato dagli Amministratori all'indirizzo che il Socio ha a tal fine comunicato alla Società (o in assenza di tale indicazione, all'ultimo indirizzo del Socio noto alla Società) e l'invio, la notifica o la consegna delle stesse saranno considerati effettuati allo scadere delle 12 ore successive alla trasmissione.
- (g) A tale riguardo si ritiene che ogni Socio abbia acconsentito irrevocabilmente alla ricezione di posta elettronica o con altro mezzo di comunicazione elettronica approvato dagli Amministratori, compresa la ricezione del bilancio certificato della Società e delle relative relazioni degli Amministratori e della Società di Revisione.

32. **LIQUIDAZIONE**

- (a) In caso di liquidazione o scioglimento della Società, il liquidatore utilizzerà le attività della Società per soddisfare le richieste dei creditori con le modalità e nell'ordine che riterrà opportuni.
- (b) Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 4(g), le attività della Società disponibili per una distribuzione tra i Soci (una volta soddisfatte le richieste dei creditori) saranno distribuite in misura proporzionale al numero di azioni da esse detenute.
- (c) Le attività distribuibili tra i soci saranno quindi assegnate nel rispetto del seguente ordine di priorità:
 - (i) in primo luogo, per il pagamento ai Soci di ciascuna classe di ogni comparto di un importo, nella Valuta Base di denominazione della classe interessata o in qualsiasi altra valuta scelta dal liquidatore, quanto più possibile equivalente (a un tasso di cambio ragionevolmente determinato dal liquidatore) al Valore Patrimoniale Netto delle azioni di tale classe rispettivamente detenute dai detentori alla data d'inizio della liquidazione, a condizione che il comparto

disponga di attività sufficienti per far fronte al pagamento. Nel caso che, riguardo a qualsiasi classe azionaria, il comparto pertinente non disponga di attività sufficienti per far fronte al pagamento, si ricorrerà alle attività della Società non comprese in alcuno dei comparti;

- (ii) in secondo luogo, per il pagamento, ai detentori delle Azioni di Sottoscrizione, di importi fino al rispettivo importo versato (oltre a eventuali interessi maturati), a valere sulle attività della Società non comprese in alcuno dei comparti rimanenti dopo che vi sia stato fatto ricorso ai sensi del precedente paragrafo (i). Qualora le attività anzidette non fossero sufficienti per far fronte al pagamento completo, non si ricorrerà alle attività comprese in alcuno dei comparti;
 - (iii) in terzo luogo, per il pagamento ai Soci dell'eventuale saldo a quel punto rimanente nel comparto pertinente, da effettuarsi proporzionalmente al numero di azioni detenute; e
 - (iv) in quarto luogo, per il pagamento ai Soci dell'eventuale saldo a quel punto rimanente e non compreso in alcuno dei comparti, da effettuarsi proporzionalmente al valore di ciascun comparto e, entro ogni comparto, al valore di ciascuna classe e in misura proporzionale al Valore Patrimoniale Netto per azione.
- (d) In caso di liquidazione o scioglimento della Società (indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria o giudiziaria) il liquidatore potrà, se autorizzato dalla Società mediante Delibera Straordinaria, suddividere in specie tra i Soci in misura proporzionale al valore delle rispettive partecipazioni nella Società (calcolato in conformità all'articolo 12 del presente Statuto, ma fatti salvi i diritti dei detentori delle Azioni di Sottoscrizione di cui all'Articolo 4(g)) la totalità o parte delle attività della Società, anche non costituite da beni di un unico genere e potrà a tal fine procedere alla valutazione delle varie classi di beni in conformità alle disposizioni per la valutazione di cui all'Articolo 13. Il liquidatore potrà, ove in possesso delle autorizzazioni anzidette, conferire qualsiasi parte delle attività a fiduciari affinché le gestiscano per conto dei Soci negli organismi di gestione fiduciaria che riterrà opportuni e quindi liquidare e dissolvere la Società, fermo restando che nessun Socio sarà costretto ad accettare attività gravate da passività.

33. **MANLEVA**

- (a) Subordinatamente alle disposizioni della Legge e nella misura da essa consentita, la Società terrà manlevati i propri Amministratori, Funzionari, dipendenti e chiunque svolga, su richiesta della Società stessa, le funzioni di amministratore, funzionario, dipendente di un'altra società di capitali, società di persone, joint venture, trust o altra impresa come segue:
 - (i) chiunque sia o sia stato Amministratore, Funzionario o dipendente della Società e chiunque svolga, su richiesta della Società, le funzioni di Amministratore, Funzionario o dipendente di un'altra società di capitali, società di persone, joint venture, trust o altra impresa, saranno

manlevati dalla Società - nella più ampia misura consentita dalla legge - da responsabilità civili e in ordine a tutte le spese ragionevolmente sostenute o pagate in relazione a debiti, rivendicazioni, azioni, pretese, cause, procedimenti, sentenze, decreti, responsabilità od obblighi di qualunque genere in cui si trovino coinvolti come parte in causa o altrimenti per essere - o essere stati - Amministratore, Funzionario o dipendente della Società o di un'altra società di capitali, società di persone, joint venture, trust o altra impresa su richiesta della Società stessa, nonché in ordine agli importi pagati o spese sostenute per la relativa transazione, salvo nel caso in cui quanto sopra sia imputabile a negligenza o dolo dell'Amministratore, del Funzionario o del dipendente;

- (ii) i termini “rivendicazione”, “azione”, “causa” o “procedimento” si applicano a ogni genere di rivendicazioni, azioni, cause o procedimenti (in sede civile, penale, amministrativa, legislativa, investigativa o di altra natura, inclusi gli appelli) e comprendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, parcelle legali, costi, sentenze, importi versati a titolo di transazione, sanzioni, penali e altre obbligazioni;
 - (iii) I diritti di indennizzo previsti dal presente Statuto potranno essere assicurati con polizze a carico della Società, saranno considerati a sé stanti, non inficeranno alcun altro diritto eventualmente spettante ora o in futuro a Amministratori, Funzionari, dipendenti o agenti o al Gestore, rimarranno efficaci anche nel caso di soggetti che abbiano cessato di essere Amministratori, Funzionari, dipendenti o agenti o Gestore e si estenderanno a eredi, esecutori e curatori di tali soggetti;
 - (iv) ai sensi del presente Statuto, non sarà prevista alcuna manleva salvo ove un consulente legale indipendente della Società abbia confermato, in un parere scritto, che il soggetto da tenere manlevato ha diritto alla manleva ai sensi delle leggi applicabili;
 - (v) la Società potrà anticipare le spese sostenute per la difesa di qualsiasi rivendicazione, azione, causa o procedimento promossi nei confronti del soggetto che essa sia tenuta a manlevare ai sensi dell'Articolo 33(a) del presente Statuto;
 - (vi) La Società potrà manlevare il Gestore, il Gestore degli Investimenti ed eventuali propri agenti nella misura consentita dalla legge e nel rispetto delle disposizioni in materia di manleva di cui all'Articolo 33(a) del presente Statuto.
- (b) Il Depositario avrà diritto a essere manlevato dalla Società in base ai termini e subordinatamente ai Regolamenti e alle condizioni ed eccezioni e con i diritti di rivalsa sulle attività della Società al fine di far fronte e liquidare i relativi costi, previsti nel suo contratto con la Società.
- (c) La Società, il Gestore/l'Agente Amministrativo e il Depositario avranno il diritto di fare completo affidamento sulle dichiarazioni rese dai Soci o loro incaricati riguardo alla residenza o altri dati dei Soci stessi e non avranno

alcuna responsabilità in ordine ad azioni compiute o conseguenze da essi subite per aver fatto in buona fede affidamento su atti o documenti ritenuti autentici e recanti la firma o il sigillo delle parti effettivamente coinvolte, né saranno in alcun modo responsabili per firme o sigilli societari falsi o non autorizzati apposti su tali documenti o per aver agito sulla base o dando efficacia a tali firme o sigilli societari falsi o non autorizzati; fermo restando che avranno il diritto, ma non l'obbligo, di richiedere che la firma di qualunque soggetto sia verificata da un funzionario di banca, un intermediario o altro soggetto responsabile, o altrimenti autenticata in modo ritenuto da essi soddisfacente.

- (d) La Società, il Gestore/l'Agente Amministrativo e il Depositario non saranno tenuti responsabili nei confronti dei Soci per aver agito nel rispetto di leggi presenti o future o di normative emanate in conformità a tali leggi, o di decreti, ordinanze o sentenze di tribunali, o richieste, comunicazioni o azioni analoghe (anche di natura non legalmente vincolante) messe in atto da soggetti od organismi che esercitano o asseriscono di esercitare i poteri di un qualunque governo (legalmente o in altro modo). Qualora per qualunque ragione l'adempimento di una qualsiasi disposizione del presente Statuto risultasse impossibile o inattuabile, la Società, il Gestore, l'Agente Amministrativo e il Depositario non saranno in alcun caso tenuti a risponderne. Il presente Articolo non solleva tuttavia la Società, il Gestore, l'Agente Amministrativo o il Depositario da eventuali responsabilità in cui potrebbero incorrere per non aver adempiuto i propri obblighi descritti nei Regolamenti o per aver commesso azioni fraudolente o dolose.
- (e) A titolo di ulteriore chiarimento e onde evitare dubbi, nessun Amministratore sarà responsabile di azioni od omissioni di altri Amministratori.

34. **DISTRUZIONE DI DOCUMENTI**

- (a) La Società ha facoltà di distruggere:
 - (i) deleghe per la riscossione dei dividendi o moduli di richiesta di assegnazione di azioni, o eventuali modifiche o cancellazioni relative, ovvero comunicazioni di variazione di nomi o indirizzi, una volta trascorsi due anni dalla data alla quale la Società ha registrato tali deleghe, modifiche o cancellazioni di richieste o comunicazioni;
 - (ii) gli atti di cessione di azioni che siano stati già registrati, una volta trascorsi sei anni dalla data della relativa registrazione; e
 - (iii) qualsiasi altro documento in base al quale sia stata effettuata un'iscrizione nel Registro, una volta trascorsi dieci anni dalla data della prima iscrizione di tale voce nel Registro;

e si presumerà a favore della Società, senza necessità di ulteriori prove, che tutti gli atti di cessione così distrutti fossero atti validi ed efficaci, regolarmente e correttamente registrati e che tutti gli altri documenti sopra elencati, così distrutti, fossero documenti validi ed efficaci conformi ai relativi

particolari iscritti nei libri e registri della Società SEMPRE FERMO RESTANDO che:

- (i) le suddette disposizioni del presente Articolo si applicheranno esclusivamente alla distruzione di un documento in buona fede e in mancanza di espreso notifica alla Società in merito al fatto che la conservazione di detto documento fosse rilevante in ordine a un ricorso;
- (ii) nessun elemento contenuto nel presente Articolo sarà interpretato come una clausola che imponga alla Società qualche responsabilità per la distruzione dei documenti anzidetti in data precedente a quelle specificate o laddove le condizioni di cui al precedente paragrafo (i) non siano rispettate; e
- (iii) laddove nel presente Articolo si fa riferimento alla distruzione di documenti, tale riferimento si intenderà esteso all'eliminazione del documento con qualsivoglia mezzo.

35. **NULLITÀ PARZIALE**

Qualora un termine, una disposizione, un vincolo o una restrizione contenuti nel presente Statuto fossero considerati invalidi, nulli, inapplicabili o contrari alle politiche di regolamentazione da un tribunale competente o da altra autorità, i rimanenti termini, disposizioni, vincoli e restrizioni contenuti nel presente Statuto rimarranno pienamente validi ed efficaci e non si riterranno in alcun modo inficiati, lesi o invalidati.

Nome, indirizzo e qualifica dei Sottoscrittori

Attleborough Limited
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublino 2
Persona giuridica

Carl O'Sullivan
Laurel Lodge
Brighton Avenue
Monkstown
Co. Dublino
Avvocato

Jacqueline McGowan-Smyth
12 Meadow Vale
Blackrock
Co. Dublino
Segretario certificato

David Martin
10 Dorney Court
Shankill
Co. Dublino
Segretario certificato

Nome, indirizzo e qualifica
dei Sottoscrittori

Numero di Azioni

Maureen Cahill
40 Willbrook House
Northbrook Avenue
Ranelagh
Dublino 6
Segretario

Helen Walsh
53 Hillcrest Lawns
Lucan
Co. Dublino
Assistente legale

Audrey McKay
10 Birchview Heights,
Kilnamanagh,
Dublino 24.
Segretario

Addì, 13 gennaio 1998.

Testimone all'apposizione delle firme che precedono:

Jacqueline Tyson
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublino 2.

COMPANIES ACT 2014

- e -

**REGOLAMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI
DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN
VALORI MOBILIARI DEL 2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

DI

**FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS
PUBLIC LIMITED COMPANY
SOCIETÀ D'INVESTIMENTO
A CAPITALE VARIABILE**

**FONDO MULTICOMPARTO CON SEPARAZIONE PATRIMONIALE TRA I
COMPARTI**

(adottato con Delibera Straordinaria dei Soci approvata il giorno 25 novembre 2022, in vigore
dal 21 febbraio 2023)

ARTHUR COX
Ten Earlsfort Terrace
Dublino 2